

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 43/2009 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2009

che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 4 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

visto il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord ⁽⁷⁾, in particolare gli articoli 6 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 ⁽⁸⁾, in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

- (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.
- (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.
- (4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.
- (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.
- (6) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci⁽²⁾, del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca⁽³⁾, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale⁽⁴⁾, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽⁵⁾, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁽⁶⁾, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽⁷⁾, del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto⁽⁸⁾, del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde⁽⁹⁾, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante

talune zone e risorse di pesca comunitarie⁽¹⁰⁾, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite⁽¹¹⁾, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico⁽¹²⁾, del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽¹³⁾, del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo⁽¹⁴⁾, del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori⁽¹⁵⁾, del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale⁽¹⁶⁾, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie⁽¹⁷⁾, del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e del regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde⁽¹⁸⁾.

- (7) È opportuno precisare che il presente regolamento si applica qualora organismi marini catturati nel corso di operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica siano venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita per qualsiasi finalità.
- (8) Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema di gestione dei limiti di cattura dell'acciuga nella zona CIEM VIII. È opportuno che la Commissione fissi i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008 e delle discussioni condotte nell'ambito del piano pluriennale per l'acciuga.
- (9) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo della pesca del cicereello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona IIa.

⁽¹⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

⁽¹⁴⁾ GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽¹⁵⁾ GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

⁽¹⁶⁾ GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

⁽¹⁸⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

- (10) Il presente regolamento dovrebbe stabilire e ripartire una serie di nuove possibilità di pesca per le razze nelle zone VIII, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII e IX. Per la ripartizione di queste nuove possibilità di pesca occorrerebbe definire un metodo basato su criteri obiettivi, tenendo presenti gli interessi di ciascuno Stato membro interessato. A tal fine, appare opportuno tener conto, per ciascuno Stato membro interessato, degli sbarchi di queste specie in dette zone nel corso di un periodo recente e sufficientemente rappresentativo.
- (11) Alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente, a titolo di misura transitoria, lo sforzo di pesca per talune specie di acque profonde.
- (12) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o alle limitazioni dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.
- (13) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (14) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia ⁽¹⁾, le isole Faerøer ⁽²⁾ e la Groenlandia ⁽³⁾.
- (15) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, a decorrere dalla data di adesione, gli accordi precedentemente conclusi da tale paese, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dalla Comunità. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato per determinate specie l'introduzione di una serie di misure per il 2009, compresa la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione e di controllo correlate. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni. Per contribuire efficacemente alla conservazione degli stock ittici e in attesa dell'adozione dei pertinenti atti del Consiglio per il recepimento di tali misure nella normativa comunitaria, è necessario inserirle nel presente regolamento.
- (16) Nella riunione annuale del 2008 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante la Comunità non sia membro della IATTC, è necessario adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse soggette alla giurisdizione di tale organizzazione.
- (17) Nella riunione annuale del 2008 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per due stock ittici supplementari e una misura di conservazione per proteggere l'ecosistema marino vulnerabile in seguito alla risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla pesca sostenibile nella zona della convenzione SEAFO. Queste misure sono state convenute dalla Comunità sulla base di un mandato di negoziazione del Consiglio e con il contributo degli Stati membri e dei rappresentanti del settore presenti alla riunione annuale. Queste misure dovrebbero essere vincolanti per la Comunità a partire dal 2009. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario.
- (18) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario.
- (19) Nel 2008 alcuni sistemi alternativi di gestione dello sforzo basati su massimali di chilowatt-giorni sono stati autorizzati a determinate condizioni in prospettiva della successiva generalizzazione di tale sistema. Nel 2009 dovrebbe essere effettuato un passaggio generale alla gestione basata sui massimali di chilowatt-giorni per le limitazioni dello sforzo legate al piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco, mentre, sempre nel 2009, il sistema attuale dovrebbe essere mantenuto nell'ambito di altri regimi di sforzo, con la possibilità di introdurre il sistema dei chilowatt-giorni a discrezione dello Stato membro.
- (20) Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee riguardanti l'utilizzo dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.
- (21) Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (22) Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la passera di mare e la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 676/2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.

- (23) Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione.
- (24) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.
- (25) Sulla base di ulteriori analisi scientifiche e delle consultazioni con le parti interessate svoltesi nel 2008, è opportuno adottare, oltre alle limitazioni di cattura, altre misure intese a regolamentare la pesca diretta e le catture accessorie di molva azzurra al fine di proteggere le aggregazioni riproduttive di tale specie nella zona CIEM VIa.
- (26) Studi scientifici hanno dimostrato che le attività di pesca praticate con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIb, VIc, VIj, VIk, VIII, IX, X e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, è opportuno autorizzare tali attività di pesca a titolo transitorio a determinate condizioni.
- (27) Conformemente al verbale concordato di conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008, nei primi mesi del 2009 è necessario continuare a sottoporre a prove le misure tecniche per aumentare la selettività delle reti a strascico al fine di ridurre i rigetti di merlano nel Mare del Nord.
- (28) Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti occorre permettere il ricorso ai più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIIc.
- (29) È opportuno permettere l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone riservate alla protezione della specie nelle quali la pesca è vietata.
- (30) Sulla scorta del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), talune chiusure delle zone di deposito delle uova delle aringhe non sono necessarie per assicurare uno sfruttamento sostenibile della specie nella zona CIEM VIa.
- (31) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2009 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.
- (32) Sulla scorta del parere del CSTEP è opportuno autorizzare nel 2009, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle zone CIEM IVc e IVb.
- (33) Al fine di garantire che le catture di melù effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate applicabili a tali navi.
- (34) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento (CE) n. 40/2008 del 16 gennaio 2008 che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1° gennaio 2009 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni associate cui è subordinato il loro utilizzo.

Esso fissa inoltre determinati limiti di sforzo e le condizioni associate per il gennaio 2010 nonché, per taluni stock antartici, le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.

⁽¹⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

- a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); nonché
- b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).

2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione del punto 4.2 dell'allegato III e della nota 1 dell'allegato XI, non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

- a) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- b) «contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;
- c) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

- b) «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) «Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7°23'48"O;
- e) «zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)», la zona definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ⁽¹⁾;
- f) «zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale ⁽²⁾;
- g) «zona della convenzione NEAFC», le acque definite all'articolo 1 della convenzione acclusa alla decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ⁽³⁾;
- h) «zona di regolamentazione NEAFC», le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC;
- i) «zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽⁴⁾;
- j) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

⁽¹⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.

- k) «zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale)», le zone definite nella decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ⁽¹⁾;
- l) «zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico)», la zona definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 ⁽²⁾;
- m) «zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 601/2004;
- n) «zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale)», la zona definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ⁽³⁾;
- o) «zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)», la zona definita nella decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ⁽⁴⁾;
- p) «zona SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)», la zona d'alto mare situata a sud dell'equatore, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nella decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ⁽⁵⁾, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- q) «zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)», la zona definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ⁽⁶⁾;
- r) «acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 5

Limiti di cattura e attribuzioni

1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 11, 20 e 21.

3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.

4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2009.

6. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2009.

7. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque

⁽¹⁾ GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.

comunitarie della zona CIEM IIa e per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

Articolo 6

Specie vietate

Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- Squalo elefante (*Cetorhinus maximus*)
- Pescecane (*Carcharodon carcharias*).

Articolo 7

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.
2. Ai fini del riporto di contingenti al 2010, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1. Dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:

- a) all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIIId e alle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e Vb;
- b) all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
- c) all'allegato IIC si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;
- d) all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento (CE) n. 40/2008 continuano ad applicarsi.

3. La Commissione fissa lo sforzo di pesca per il 2009 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme previste ai punti 4 e 5 dell'allegato IID.

4. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2009 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argantina.

Articolo 9

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

- a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se
- i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e
 - ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

oppure

- b) gli sgombri, se
- i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,
 - ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e
 - iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente oppure alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne nel caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 10

Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa

1. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98, relativo al divieto di detenere a bordo aringhe in determinati casi, non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

2. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

3. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

4. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 3.

Articolo 11

Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

Articolo 12

Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto

Le dimensioni di maglia e lo spessore del filo ritorto di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca⁽¹⁾ allorché i pescherecci comunitari sono ispezionati da ispettori comunitari, ispettori della Commissione e ispettori nazionali.

Articolo 13

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5.

CAPITOLO III

LIMITI DI CATTURA E CONDIZIONI AD ESSI ASSOCIATE PER LE NAVI DA PESCA DEI PAESI TERZI

Articolo 14

Autorizzazione

Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia nonché le navi registrate nelle Isole Færøer sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e agli articoli da 15 a 18 e da 22 a 27 del presente regolamento.

Articolo 15

Specie vietate

Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- Squalo elefante (*Cetorhinus maximus*)
- Pescecane (*Carcharodon carcharias*).

Articolo 16

Restrizioni geografiche

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Le attività di pesca praticate nello Skagerrak da navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.

Articolo 17

Transito in acque comunitarie

Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
- b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

Articolo 18

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 19

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III.

CAPITOLO IV

AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELLE NAVI COMUNITARIE

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca e condizioni associate

1. Le seguenti navi comunitarie sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

- a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,
 - b) navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombrò, oppure
 - c) navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale.
2. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi comunitarie che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo sono fissati nella parte I dell'allegato IV.

3. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.

4. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Articolo 21

Isole Færøer

Le navi comunitarie titolari di un'autorizzazione per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.

CAPITOLO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELLE NAVI DI PAESI TERZI

Articolo 22

Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca

1. Le navi da pesca di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque comunitarie.

2. L'autorizzazione di pesca rilasciata a una nave da pesca di un paese terzo operante nelle acque comunitarie deve essere tenuta a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

k) le specie che si intendono catturare

l) il periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Articolo 24

Numero di autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie sono fissati nella parte II dell'allegato IV.

Articolo 23

Domanda di autorizzazione di pesca

Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008, la domanda di autorizzazione di pesca presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

- a) il nome della nave
- b) il numero di immatricolazione
- c) lettere e cifre esterne di identificazione
- d) il porto di registrazione
- e) il nome e l'indirizzo del proprietario o del noleggiatore
- f) la stazza lorda e la lunghezza fuori tutto
- g) la potenza motrice
- h) l'indicativo di chiamata e la frequenza radio
- i) il metodo di pesca previsto
- j) la zona di pesca prevista

Articolo 25

Annullamento

Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, le autorizzazioni di pesca possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni di pesca. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove autorizzazioni di pesca da parte della Commissione. La validità delle nuove autorizzazioni di pesca decorre dalla data del rilascio.

Articolo 26

Obblighi del detentore dell'autorizzazione di pesca

1. Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.

2. Quando trasmettono informazioni a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa.

Articolo 27

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

1. Oltre alle condizioni stabilite al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, il rilascio di autorizzazioni per la pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato

all'obbligo per il proprietario della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

2. Oltre a soddisfare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PESCA NELLA ZONA DELLA CGPM

SEZIONE 1

Misure di conservazione

Articolo 28

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Al fine di proteggere la lampuga (*Coryphaena hippurus*), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1° gennaio 2009 al 14 agosto 2009 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2010, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 gennaio 2010. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

- una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;
- il nome della nave;
- il numero di immatricolazione;

d) la marcatura esterna di identificazione, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ⁽¹⁾.

La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.

3. Anteriormente al 1° novembre 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2008.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2010 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2009 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII.

La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.

Articolo 29

Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di *Lophelia* al largo di Capo Santa Maria di Leuca»
 - 39° 27,72' N, 18° 10,74' E
 - 39° 27,80' N, 18° 26,68' E
 - 39° 11,16' N, 18° 32,58' E
 - 39° 11,16' N, 18° 04,28' E;

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

b) Zona di restrizione della pesca in acque profonde
«Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo»

— 31° 30,00' N, 33° 10,00' E

— 31° 30,00' N, 34° 00,00' E

— 32° 00,00' N, 34° 00,00' E

— 32° 00,00' N, 33° 10,00' E;

c) Zona di restrizione della pesca in acque profonde
«Montagna sottomarina di Eratostene»

— 33° 00,00' N, 32° 00,00' E

— 33° 00,00' N, 33° 00,00' E

— 34° 00,00' N, 33° 00,00' E

— 34° 00,00' N, 32° 00,00' E.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.

Articolo 30

Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico nel Mar Mediterraneo

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie a losanga inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condivisi con i paesi terzi.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1° gennaio 2007, le quali non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.

3. Entro il 15 gennaio 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1.

4. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti:

a) il nome della nave;

b) il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

c) le attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nell'allegato VII e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato;

d) il periodo di pesca autorizzato.

5. Se l'elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 4 non contiene modifiche rispetto a quello comunicato nel 2008, gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 gennaio 2009 dell'assenza di modifiche.

6. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.

SEZIONE 2

Trasmissione delle matrici statistiche

Articolo 31

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009, i dati relativi ai compiti 1.1 e 1.2 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009 e nella misura del possibile, i dati relativi ai compiti 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.

3. Per la presentazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati disponibile sul sito internet della CGPM ⁽¹⁾.

4. Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.

⁽¹⁾ <http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164>

CAPITOLO VII

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI
REGOLAMENTAZIONE NAFO***Articolo 32***Dichiarazione delle catture**

1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera una dichiarazione delle catture indicante i quantitativi di ippoglosso nero catturati dalle loro navi; tale dichiarazione è trasmessa anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di regolamentazione NAFO o dopo l'inizio della bordata di pesca. La dichiarazione è trasmessa ogni cinque giorni. Se si considera che le catture di ippoglosso nero notificate in conformità del paragrafo 1 abbiano raggiunto il 75 % del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera, i comandanti trasmettono le dichiarazioni di cattura ogni tre giorni.

3. Al ricevimento delle dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le inoltrano alla Commissione, che trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

*Articolo 33***Misure di controllo supplementari**

1. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per

praticare la pesca dell'ippoglosso nero solo se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate o se l'accesso è stato autorizzato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 che detengono a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO comunicano al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'entrata (ENT) nella zona di regolamentazione NAFO, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione stimata (longitudine/latitudine) della zona in cui il comandante intende iniziare la pesca e l'ora di arrivo prevista in tale posizione.

3. Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala a una nave da pesca l'intenzione di procedere a un'ispezione, essa comunica a tal fine le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.

4. Se, all'entrata nella zona di regolamentazione, a una nave autorizzata a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 non è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l'intenzione di procedere a un'ispezione in conformità del paragrafo 3, tale nave può procedere alla pesca. La nave può inoltre procedere alla pesca senza che sia stata effettuata un'ispezione preliminare se la nave di ispezione non ha dato inizio all'ispezione entro tre ore dall'arrivo della nave al punto di controllo.

CAPITOLO VIII

**DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI E AI TRASBORDI DI PESCE SURGELATO DOPO ESSERE
STATO CATTURATO DA NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC***Articolo 34***Controllo dello Stato di approdo**

Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità ⁽¹⁾, le procedure di cui al presente capitolo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di pesce surgelato dopo essere stato catturato da navi di paesi terzi nella zona della convenzione NEAFC.

⁽¹⁾ GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3.

*Articolo 35***Porti designati**

Gli sbarchi e i trasbordi nelle acque comunitarie sono autorizzati solo nei porti designati.

Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentite le operazioni di sbarco o di trasbordo di pesce di cui all'articolo 34. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati nel 2007 almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e le eventuali modifiche nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul proprio sito internet.

Articolo 36

Preavviso di entrata in porto

1. In deroga all'articolo 28 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all'articolo 34 del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, la cui parte A è debitamente compilata come segue:

- a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;
- b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.

3. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preventiva informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto. La notifica è accompagnata da una copia del formulario originale PSC 1 o PSC 2 recante nella parte B la dicitura «ANNULLATO» apposta in diagonale.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di cui ai paragrafi 2 e 3 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti e al segretario della NEAFC.

Articolo 37

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo

1. Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti hanno confermato, inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, con la parte B debitamente compilata, che:

- a) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;

b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

c) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione;

d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il loro controllo. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o no lo sbarco o il trasbordo trasmettendo alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretario della NEAFC, una copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, con la parte C debitamente compilata.

Articolo 38

Ispezioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti da navi di paesi terzi, di cui all'articolo 34.

2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati.

3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività delle navi da pesca e a garantire che queste subiscano il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.

Articolo 39

Rapporti di ispezione

1. Ogni ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato IX.
2. Una copia di ogni rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave

ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, nonché alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC.

3. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

SEZIONE 1

Restrizioni e informazioni relative alle navi

Articolo 40

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato X è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XI nelle sottozone in esso indicate.

- d) scorte di cibi, acqua dolce, combustibile e pezzi di ricambio per apparecchi critici in caso di ritardi imprevisti e contrattempi;
- e) un piano autorizzato di emergenza per inquinamento da olio minerale (SOPEP) che indichi misure di attenuazione dell'inquinamento (compresa assicurazione) in caso di spargimento di combustibile o di rifiuti.

Articolo 42

Partecipazione alla pesca sperimentale

1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in uno Stato membro, notificate alla partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

2. Nella divisione 58.4.3b) è autorizzata a svolgere attività di pesca una sola nave alla volta.

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

Articolo 41

Regole di condotta per la pesca sperimentale

Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci comunitari siano forniti di:

- a) adeguate apparecchiature di comunicazione (compreso impianto radio a MF/HF e almeno una radioboa di localizzazione di sinistri (EPIRB) da 406 MHz con operatori addestrati a bordo e se possibile apparecchiature GMDSS;
- b) tute termiche sufficienti per tutti a bordo;
- c) attrezzature adeguate per far fronte a eventuali emergenze mediche nel corso del viaggio;

3. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato XII. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 43

Sistemi di notifica

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

- a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di cinque giorni previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con la differenza che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dal termine di ciascun periodo di notifica, ai fini dell'immediata trasmissione alla CCAMLR. Nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b) le comunicazioni sono effettuate per SSRU;
- b) il sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;
- c) la dichiarazione del numero e del peso totale degli esemplari di *Dissostichus eginoides* e *Dissostichus mawsoni* rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

Articolo 44

Definizione di cala

1. Ai fini della presente sezione si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

2. Per essere designata come cala di ricerca:

- a) ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;
- b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 5 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;
- c) per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a sei ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari.

Articolo 45

Piani di ricerca

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU

in cui sono suddivise le divisioni 58.4.1, 58.4.2.e 58.4.3b). Il piano di ricerca è attuato con le modalità seguenti:

- a) al primo ingresso nella SSRU, le prime dieci cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2; le cale di ricerca sono effettuate sulle o in prossimità delle posizioni fornite dal segretariato della CCAMLR, sulla base di un campionamento casuale stratificato in zone prescritte all'interno di tale SSRU;
- b) le successive dieci cale, o dieci tonnellate di catture, se tale soglia viene raggiunta prima di portare a termine le dieci cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 44, paragrafo 2, le cale in questione possono anche essere designate come cale di ricerca;
- c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie», che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;
- d) una volta concluse le 10 cale di ricerca con la terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

Articolo 46

Piani di raccolta dei dati

1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2. e 58.4.3b). Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

- a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro
- b) tempi di innesco, di immersione e di salpamento
- c) numero e specie di pesci persi in superficie
- d) numero di ami innescati
- e) tipo di esca
- f) tasso di adescamento (in percentuale)
- g) tipo di amo.

2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

Articolo 47

Programma di marcatura

1. Fatto salvo l'articolo 7 *ter* del regolamento (CE) n. 601/2004, ciascun peschereccio con palangari marca e libera il *Dissostichus* spp. continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla fine della campagna di pesca 2008/2009 ciascun peschereccio con palangari marca e libera la razza continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR. Tutte le razze marcate devono recare una doppia marcatura ed essere liberate vive.

3. Tutti i marchi per gli austromerluzzi e la razza utilizzati nella pesca sperimentale sono forniti dal segretariato della CCAMLR.

Articolo 48

Osservatori scientifici

1. I pescherecci che partecipano alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 42 hanno a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

2. Gli Stati membri, fatti salvi i regolamenti e le leggi nazionali applicabili e in conformità degli stessi, comprese le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori della parte contraente CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia lo Stato membro sia la parte contraente CCAMLR interessata che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.

Articolo 49

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2009/2010

1. Durante la campagna di pesca 2009/2010 possono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR soltanto

gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. In deroga all'articolo 5 *bis* del regolamento (CE) n. 601/2004, tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR e alla Commissione entro il 1° giugno 2009 prima della riunione annuale della commissione della CCAMLR, immediatamente prima della campagna in cui intendono svolgere le attività di pesca, facendo uso del modulo di cui all'allegato XII del presente regolamento, per assicurare un adeguato riesame da parte della commissione della CCAMLR prima che le navi comincino a pescare nonché la forma della rete facendo uso del modulo di cui all'allegato XIII.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che dev'essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano solo le navi battenti la loro bandiera al momento della notifica.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se la nave notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

- i) tutti i particolari sulla nave/sulle navi sostitutive di cui al paragrafo 2;
- ii) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.

Articolo 50

Limiti precauzionali di cattura per la pesca del krill antartico in certe sottozone

1. Il totale delle catture combinate di krill antartico nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è limitato a 3,47 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture di krill antartico nella divisione statistica 58.4.2 è limitato a 2,645 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca.

2. Fintantoché non è definita un'assegnazione del limite del totale delle catture tra unità di gestione più ridotte, sulla base del parere del Comitato scientifico, il totale delle catture combinate nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è ulteriormente limitato a 620 000 tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture nella divisione 58.4.2 è limitato a 260 000 tonnellate ad ovest di 55°E e a 192 000 tonnellate ad est di 55°E per ogni campagna di pesca.

3. La campagna di pesca ha inizio il 1° dicembre e finisce il 30 novembre dell'anno successivo.

4. I pescherecci che partecipano alla pesca del krill antartico nella divisione 58.4.2 hanno a bordo almeno un osservatore scientifico secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR o un osservatore scientifico nazionale che soddisfa i requisiti contenuti in tale programma e, laddove possibile, un osservatore scientifico supplementare per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

Articolo 51

Sistema di dichiarazione dei dati per la pesca del krill antartico

1. Le catture di krill antartico sono dichiarate ai sensi degli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) 601/2004.

2. Questa operazione di pesca del krill è effettuata conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) 600/2004.

3. I pescherecci usano dispositivi di esclusione dei mammiferi marini sulle reti da traino.

4. Quando il totale delle catture dichiarate per ogni campagna di pesca è superiore o pari all'80 % della soglia di 620 000 tonnellate nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e di 260 000 tonnellate ad ovest di 55°E e di 192 000 tonnellate ad est di 55°E nella sottozona 58.4.2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004.

5. Nella campagna di pesca successiva a quella in cui il totale delle catture è stato superiore o pari all'80 % della soglia di cui al paragrafo 2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004 quando il totale delle catture è superiore o pari al 50 % di tale soglia.

6. Gli Stati membri comunicano al segretariato esecutivo della CCAMLR, con copia alla Commissione, il peso vivo totale di krill antartico catturato e perso.

7. Alla fine di ogni campagna di pesca gli Stati membri ricevono da ciascuna delle loro navi i dati per retata richiesti per completare il formulario CCAMLR sui dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo. Essi trasmettono tali dati, con il formulario C1 della CCAMLR per la pesca a strascico, al segretariato esecutivo della CCAMLR e alla Commissione non oltre il 1° aprile dell'anno successivo.

Articolo 52

Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da imbrocco in acque profonde

1. Ai fini del presente articolo si applica la definizione seguente.

Per «reti da imbrocco» s'intende un gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale vicino alla superficie, a mezz'acqua o sul fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. La rete da imbrocco è munita di galleggianti nella parte superiore (lima da sughero) e, in generale, di pesi nella parte inferiore (lima da piombi). Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo («tramaglio») montati assieme sulle stesse funi perimetrali. Vari tipi di rete possono essere combinati in un unico attrezzo (ad es., tramaglio unito a rete da imbrocco). Questa rete può essere utilizzata sia da sola sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo («rete da posta fissa»), o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave («rete da posta derivante»).

2. L'utilizzo delle reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR per scopi diversi da quelli scientifici è vietato fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili impatti di questo attrezzo e la Commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso può essere utilizzato nella zona della convenzione CCAMLR.

3. La proposta di utilizzare reti da imbrocco a fini di ricerca scientifica in acque di profondità superiore a 100 metri è previamente notificata al comitato scientifico e deve essere approvata dalla Commissione prima dell'inizio della ricerca.

4. Le navi aventi a bordo reti da imbrocco che intendono transitare nella zona della convenzione CCAMLR devono comunicare in anticipo al segretariato la loro intenzione nonché le date previste di transito nella zona suddetta. Le navi in possesso di reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR che non abbiano provveduto a trasmettere tale notifica preventiva commettono un'infrazione alle presenti disposizioni.

Articolo 53

Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini

1. Fatte salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano esclusivamente il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda.

2. Possono essere usati i seguenti pesi:

- a) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m,
- b) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, oppure
- c) pesi di acciaio pieno, non costituiti da maglie di catena, di almeno 5 kg intervallati a una distanza massima di 40 m.

3. Le navi che praticano esclusivamente il metodo con il palamito usano pesi solo all'estremità distale dei braccioli del palamito. I pesi sono pesi tradizionali di almeno 6 kg o pesi di acciaio pieno di almeno 5 kg.

4. Le navi che praticano sia il metodo spagnolo di cui al paragrafo 1, sia il metodo con il palamito di cui al paragrafo 3 usano:

- i) per il metodo spagnolo: palangaro zavorrato in conformità con il paragrafo 1;
- ii) per il metodo con il palamito: palamito zavorrato con pesi tradizionali di 8,5 kg o con pesi di acciaio di 5 kg fissati in prossimità dell'amo di tutti i braccioli del palamito intervallati ad una distanza massima di 80 m.

Articolo 54

Chiusura di tutte le attività di pesca

1. A seguito della notifica, da parte del segretariato della CCAMLR, della chiusura di una attività di pesca, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella piccola unità di ricerca o in altre unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura, rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista.

Copia disponibile sul portale ARBEA - <http://www.arbea.basilicata.it>

2. Dal momento in cui la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti la data e l'ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.

3. In caso di chiusura dell'attività di pesca tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.

4. Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista per motivi connessi con

- i) la sicurezza della nave e dell'equipaggio,
- ii) difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli,
- iii) la copertura di ghiaccio marino oppure
- iv) la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico,

la nave provvede ad informare lo Stato membro interessato. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.

5. Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, compresa ogni informazione pertinente, al più tardi alla riunione successiva della CCAMLR. La relazione definitiva valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere gli attrezzi da pesca dell'acqua:

- i) entro la data e l'ora di chiusura notificate e
- ii) appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4.

6. Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera o la nave informano il segretariato della CCAMLR e la Commissione.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SEAFO

SEZIONE 1

Autorizzazione delle navi

Articolo 55

Autorizzazione delle navi

1. Entro il 1° giugno 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione, se possibile in formato elettronico, l'elenco delle loro navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO in quanto titolari di un'autorizzazione di pesca.

2. I proprietari delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità.

3. Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e di gestione.

4. Nessuna autorizzazione di pesca può essere concessa alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi proprietari non forniscano prove atte a dimostrare che i proprietari e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN.

5. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

- a) il nome della nave, il numero di immatricolazione, le denominazioni precedenti (se conosciute) e il porto di immatricolazione
- b) la precedente bandiera (se del caso)
- c) l'indicativo internazionale di chiamata (se del caso)
- d) il nome e l'indirizzo del proprietario o dei proprietari
- e) il tipo di nave
- f) la lunghezza
- g) il nome e l'indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso)
- h) la stazza lorda, nonché
- i) la potenza del motore o dei motori principali.

6. Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano.

Articolo 56

Obblighi delle navi autorizzate

1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.

2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di immatricolazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.

Articolo 57

Navi non autorizzate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO alle navi che non figurano nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione fattuale indicante che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgano attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i proprietari delle navi comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non comprese in detto elenco.

SEZIONE 2

Trasbordi

Articolo 58

Divieto di trasbordi in mare

Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie che rientrano nell'ambito di applicazione di detta convenzione.

Articolo 59

Trasbordi in porto

1. Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzate a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Alle navi comunitarie è consentito effettuare trasbordi soltanto previa autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi.

3. Il comandante di una nave comunitaria che trasborda su un'altra nave (di seguito: la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica allo Stato di bandiera della nave ricevente, al momento del trasbordo, le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione SEAFO di trasbordo nel formato di cui alla parte I dell'allegato XIV.

4. Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni:

- nome delle navi che effettuano il trasbordo
- nome delle navi riceventi
- quantitativo di ogni specie da trasbordare
- data e porto del trasbordo.

5. Se il trasbordo è effettuato nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo e al termine del medesimo, i quantitativi delle catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia entro 24 ore alle stesse autorità la dichiarazione SEAFO di trasbordo.

6. Il comandante della nave comunitaria ricevente trasmette, 48 ore prima dello sbarco, la dichiarazione SEAFO di trasbordo alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui lo sbarco è effettuato.

7. Gli Stati membri adottano opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture dichiarate da ogni nave.

8. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare, nella zona della convenzione SEAFO, specie che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima comunicano entro il 1° giugno 2009 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati da navi battenti la loro bandiera.

SEZIONE 3

Misure di conservazione per la gestione degli habitat e degli ecosistemi vulnerabili di acque profonde

Articolo 60

Zone di divieto

Nelle zone di seguito indicate è vietata qualsiasi attività di pesca di navi comunitarie avente per oggetto specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO:

a) Sottodivisione A1

i) Dampier Seamount

10°00'S 02°00'O 10°00'S 00°00'E

12°00'S 02°00'O 12°00'S 00°00'E;

ii) Malahit Guyot Seamount

11°00'S 02°00'O 11°00'S 04°00'O

13°00'S 02°00'O 13°00'S 04°00'O;

b) Sottodivisione B1

Molloy Seamount

27°00'S 08°00'E 27°00'S 10°00'E

29°00'S 08°00'E 29°00'S 10°00'E;

c) Divisione C

i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37°00'S 13°00'E 37°00'S 17°00'E

40°00'S 13°00'E 40°00'S 17°00'E;

ii) Africana Seamount

37°00'S 28°00'E 37°00'S 30°00'E

38°00'S 28°00'E 38°00'S 30°00'E;

iii) Panzarini Seamount

39°00'S 11°00'E

39°00'S 13°00'E

41°00'S 11°00'E

41°00'S 13°00'E;

SEZIONE 4

Misure volte a ridurre le catture accessorie di uccelli marini

Articolo 62

d) Sottodivisione C1

Informazioni sulle interazioni con uccelli marini

i) Vema Seamount

31°00'S 08°00'E

31°00'S 09°00'E

32°00'S 08°00'E

32°00'S 09°00'E;

Entro il 1° giugno 2009 gli Stati membri raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.

Articolo 63

ii) Wust Seamount

33°00'S 06°00'E

33°00'S 08°00'E

34°00'S 06°00'E

34°00'S 08°00'E;

Misure di attenuazione

1. Tutte le navi comunitarie che esercitano la pesca a sud del parallelo di latitudine 30° S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — *tori poles*):

e) Divisione D

i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41°00'S 06°00'O

41°00'S 03°00'E

44°00'S 06°00'O

44°00'S 03°00'E;

a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XIV;

ii) Schwabenland & Herdman Seamounts

44°00'S 01°00'O

44°00'S 02°00'E

47°00'S 01°00'O

47°00'S 02°00'E.

b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30° S;

c) ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività;

d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato.

Articolo 61

Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto

1. In una zona di divieto di cui all'articolo 60 non è consentita la ripresa dell'attività di pesca fino a quando lo Stato di bandiera non abbia identificato e cartografato gli ecosistemi marini vulnerabili presenti nella zona, compresi montagne sottomarine, camini idrotermali o coralli d'acqua fredda, e valutato l'impatto che la ripresa delle attività di pesca eserciterà su tali ecosistemi marini vulnerabili.

2. Lo Stato di bandiera presenta alla Commissione, ai fini della trasmissione alla riunione annuale del comitato scientifico della SEAFO, i risultati dell'identificazione, della mappatura e della valutazione dell'impatto realizzate in conformità del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione programmi di ricerca in materia di pesca al fine di valutare l'impatto della attività di pesca sulla sostenibilità delle risorse alieutiche e sugli habitat marini vulnerabili.

2. I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico ⁽¹⁾). Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata soltanto l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza.

3. È vietato riversare in mare scarti di pesce mentre le reti vengono gettate o calate. Tale pratica va evitata anche durante il recupero degli attrezzi. Laddove possibile, gli scarti vanno scaricati sul lato opposto a quello in cui vengono recuperati gli attrezzi. Per le navi o i tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo gli scarti di pesce occorre applicare un sistema per rimuovere gli ami dagli scarti e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini.

⁽¹⁾ Gli orari esatti del crepuscolo nautico sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. Tutti gli orari, si tratti di operazioni delle navi o di relazioni di osservatori, fanno riferimento all'ora GMT.

4. Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti atte a ridurre al minimo il periodo in cui queste si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua.

5. Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo che scenda più rapidamente o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli.

6. Le navi comunitarie che, per la loro configurazione, non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo gli scarti di pesce o che non possono riversare gli scarti in mare dal lato opposto a quello in cui gli attrezzi vengono recuperati non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO.

7. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

SEZIONE 5

Misure tecniche

Articolo 64

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO.

SEZIONE 6

Controllo

Articolo 65

Disposizioni speciali per l'austromerluzzo (*Dissostichus eleginoides*)

1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di austromerluzzo catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.

2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

Copia disponibile sul portale ARBEA - <http://www.arbea.basilicata.it>

Articolo 66

Disposizioni speciali per il granchio rosso di fondale (*Chaceon spp.*)

1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di granchio rosso di fondale catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.

2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

Articolo 67

Disposizioni speciali per i berici (*Beryx spp.*)

1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dei berici nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di berici catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.

2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dei berici nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

Articolo 68

Disposizioni speciali per il pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*)

1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del pesce specchio atlantico nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di pesce specchio atlantico catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.

2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del pesce specchio atlantico nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

*Articolo 69***Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture**

1. Le navi da pesca e le navi di ricerca autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, ed effettivamente attive nella stessa, trasmettono mediante VMS, o con altri mezzi adeguati, dichiarazioni di entrata, di cattura e di uscita alle autorità dello Stato membro di bandiera nonché, su richiesta di quest'ultimo, al segretario esecutivo della SEAFO.

2. La dichiarazione di entrata è effettuata al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e comprende la data e l'ora di entrata, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo per specie (codice FAO Alpha 3) espressi in chilogrammi di peso vivo.

3. La dichiarazione di cattura è effettuata per specie (codice FAO Alpha 3), in chilogrammi di peso vivo, al termine di ciascun mese civile.

4. La dichiarazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa indica la data e l'ora di uscita, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture per specie (codice FAO Alpha 3), espresse in chilogrammi di peso vivo, effettuate nella zona della convenzione SEAFO dall'inizio delle attività di pesca nella zona della convenzione SEAFO o dall'ultima dichiarazione di cattura.

*Articolo 70***Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione degli stock**

1. Gli Stati membri provvedono affinché a bordo di tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e dedite alla cattura di specie coperte dalla convenzione SEAFO siano imbarcati osservatori scientifici qualificati.

2. Gli Stati membri chiedono che i dati raccolti dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera siano comunicati entro trenta giorni dall'uscita della nave dalla zona della convenzione SEAFO. I dati sono trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri trasmettono non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri trasmettono inoltre copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO.

3. Nella misura del possibile, le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte e verificate entro il 30 giugno 2009 da osservatori designati.

*Articolo 71***Avvistamento di navi di parti non contraenti**

1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività

di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Devono essere comunicati, in particolare, i dati seguenti:

- a) il nome della nave
- b) il numero di immatricolazione della nave
- c) lo Stato di bandiera della nave
- d) qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata.

2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni, per conoscenza, al segretario esecutivo della SEAFO.

*SEZIONE 7***Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili***Articolo 72***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «attività di pesca di fondo», le attività di pesca in cui gli attrezzi di pesca possono essere a contatto del fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca;
- 2) «zone di pesca di fondo esistenti», le zone in cui i dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili indicano che attività di pesca di fondo sono state svolte entro un periodo di riferimento tra il 1987 e il 2007;
- 3) «nuove zone di pesca di fondo», le zone nella zona di regolamentazione SEAFO diverse dalle zone di pesca di fondo esistenti;
- 4) «pesca sperimentale», la pesca effettuata in nuove zone di pesca di fondo;
- 5) «ecosistema marino»: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;
- 6) «ecosistema marino vulnerabile (EMV)»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, dagli effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca compresi scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda. Gli ecosistemi più vulnerabili sono quelli che sono facilmente perturbati e che impiegano tempo a ristabilirsi, oppure possono non ristabilirsi più;

- 7) «effetti negativi significativi»: gli effetti (valutati individualmente, in combinazione o cumulativamente) che mettono in pericolo l'integrità dell'ecosistema in un modo che nuoce alla capacità delle popolazioni di riprodursi e che riduce la produttività naturale a lungo termine degli habitat, o causa una diminuzione importante, più che temporanea, della diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di pesci nelle acque comunitarie;
- 8) «attrezzi di fondo»: attrezzi utilizzati durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole;
- 9) «scoperta di EMV», la scoperta da parte di una nave di organismi indicatori di EMV al di sopra della soglia di cattura per 100 kg di corallo vivo e/o 1 000 kg di spugna viva;
- 10) «organismi indicatori di EMV», i coralli e le spugne;
- 11) «specie di corallo indicatrici», antipatari, gorgonie, colonie di anemoni ceriantidi, lophelia e colonie di pennatule.
- b) ove possibile, una prima valutazione degli effetti conosciuti e previsti dell'attività di pesca di fondo sugli ecosistemi marini vulnerabili;
- c) un piano di attenuazione degli effetti, che comprenda misure per prevenire effetti negativi significativi per gli ecosistemi marini vulnerabili che si possono scoprire durante la pesca;
- d) un piano di monitoraggio delle catture che comprende la registrazione/comunicazione di tutte le specie catturate. La registrazione/comunicazione delle catture deve essere sufficientemente dettagliata per effettuare una valutazione dell'attività, se necessario;
- e) un piano di raccolta di dati per agevolare l'individuazione degli ecosistemi marini vulnerabili o delle specie marine vulnerabili nella zona di pesca.

3. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, la pesca sperimentale o le attività di pesca con attrezzi di fondo non utilizzati in precedenza nella zona di pesca esistente non iniziano fino a quando gli Stati membri non avranno trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 2 al Segretariato esecutivo SEAFO attraverso la Commissione.

4. Gli Stati membri trasmettono una relazione sui risultati delle attività di pesca di fondo al Segretariato SEAFO attraverso la Commissione.

Articolo 73

Individuazione delle zone di pesca di fondo esistenti

Gli Stati membri con navi che hanno svolto attività di pesca di fondo nel periodo 1987-2007 nella zona della convenzione SEAFO sottopongono mappe complete delle zone di pesca esistenti alla Commissione entro il 1° aprile 2009. La Commissione trasmette senza indugio tali mappe al segretario esecutivo SEAFO. Le mappe si basano su dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili e presentano una risoluzione spaziale e temporale quanto più precisa possibile.

Articolo 74

Attività di pesca di fondo in nuove zone di pesca di fondo

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, tutte le attività di pesca sperimentale o attività di pesca con attrezzi di fondo non utilizzati in precedenza nella zona di pesca esistente interessata saranno svolte in conformità con i requisiti stabiliti in un protocollo sulla pesca di fondo sperimentale.

2. Il protocollo sulla pesca di fondo sperimentale di cui al paragrafo 1 è elaborato da ciascuno Stato membro interessato e comprende:

- a) un piano di raccolta che illustri le specie bersaglio, date e zone. È presa in considerazione l'eventualità di restrizioni delle zone e dello sforzo per assicurare che la pesca si svolga gradualmente in una zona geografica limitata;

Articolo 75

Valutazione delle attività di pesca di fondo in zone nuove o esistenti

1. Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono o intendono svolgere attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO effettuano una valutazione degli effetti conosciuti o previsti di tali attività sugli ecosistemi marini vulnerabili. Tale valutazione mira a stabilire se tali attività, tenuto conto della storia delle attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO, possono avere un effetto negativo significativo sugli ecosistemi marini vulnerabili.

2. Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i loro pescherecci. Tali informazioni scientifiche comprendono, ove disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di esistenza di tali ecosistemi.

3. Gli Stati membri trasmettono le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alla Commissione e al segretario SEAFO quanto prima possibile e non oltre il 1° settembre 2009. Essi trasmettono anche una descrizione delle misure di attenuazione

intese a prevenire effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili ed attuate in conformità con gli orientamenti elaborati, se del caso, dal comitato scientifico della SEAFO.

Articolo 76

Osservatori scientifici

1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 70, gli Stati membri assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera e che praticano la pesca sperimentale conformemente all'articolo 74 abbiano un osservatore scientifico a bordo. Gli osservatori raccolgono dati in base a un protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili.

2. Gli osservatori che raccolgono dati in base al protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili di cui al paragrafo 1:

- a) controllano eventuali prove relative a EMV e la presenza di specie marine vulnerabili;
- b) registrano le seguenti informazioni per l'individuazione di EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore nelle schede tecniche;
- c) raccolgono campioni biologici rappresentativi dell'intera cattura. I campioni biologici sono raccolti e congelati se richiesto dall'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera o dalla Commissione;
- d) trasmettono i campioni all'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera al termine della bordata di pesca.

Articolo 77

Scoperta di EMV

1. I pescherecci battenti bandiera comunitaria che esercitano attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione della SEAFO osservano le seguenti disposizioni:

a) se si sospetta la presenza di un EMV in base alle informazioni disponibili, in particolare se quantitativi significativi di organismi indicatori di EMV sono presenti nella cattura, i pescherecci quantificano la cattura di organismi indicatori di EMV. Gli osservatori impiegati conformemente all'articolo 74 identificano i coralli, le spugne e qualsiasi altro organismo indicatore di EMV al livello tassonomico più basso possibile, applicano il protocollo sul campionamento di cui all'articolo 74, paragrafo 2 e usano i moduli di campionamento delle catture della SEAFO. Gli osservatori presentano relazioni sintetiche SEAFO sulle bordate agli Stati membri di bandiera, i quali trasmettono senza indugio le informazioni al Segretariato della SEAFO tramite la Commissione;

b) se è confermata la presenza di un EMV sulla base delle misure adottate a norma della lettera a), il comandante della nave:

- i) segnala il caso allo Stato membro di bandiera, il quale trasmette senza indugio le informazioni alla Commissione e al segretario esecutivo della SEAFO. La Commissione chiede immediatamente agli Stati membri di avvisare tutti i pescherecci comunitari autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione della SEAFO;
- ii) cessa la pesca, recupera gli attrezzi e si allontana di almeno due miglia nautiche dal limite della retata/cala nella direzione in cui, secondo tutte le fonti d'informazione disponibili, è meno probabile scoprire altri EMV. Qualsiasi ulteriore retata o cala deve essere parallela alla retata o cala al momento della scoperta.

2. In caso di presenza confermata di un EMV in nuove zone di pesca, la Commissione, in seguito a notifica da parte del segretario esecutivo della SEAFO, applica una chiusura temporanea in un raggio di due miglia nautiche intorno alla posizione segnalata a norma del paragrafo 1, lettera b). La posizione segnalata è quella indicata dalla nave e corrisponde al limite della retata o cala o ad un'altra posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina al punto esatto della scoperta. La chiusura temporanea si applica fino a quando il Segretariato della SEAFO comunica che la zona può essere riaperta.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA IOTC

Articolo 78

Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini

1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla IOTC tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli

marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono copia di tali informazioni alla Commissione.

2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.

3. Le navi della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 30° S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche:

- a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dalla IOTC;
- b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30° S;
- c) ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività;
- d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato.

4. I pescherecci comunitari con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada con il «sistema di palangaro americano» e sono dotati di un dispositivo per calare le lenze sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 3.

Articolo 79

Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale

1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue:

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	22	61 400
Francia	21	31 467
Italia	1	2 137

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di

un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.

4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.

5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo possono essere aumentate nei limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.

Articolo 80

Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco

1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue:

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	27	11 600
Francia	25	1 940
Portogallo	26	10 100
Regno Unito	4	1 400

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero delle loro navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.

4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.

5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo possono essere aumentate nei limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SPFO

Articolo 81

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

1. Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca nel 2007 limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2009 al livello totale di 63 000 GT nella zona SPFO, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
2. Gli Stati membri che in passato hanno praticato la pesca pelagica nel Pacifico meridionale, ma che non hanno esercitato attività di pesca nel 2008, sono ammessi all'esercizio della pesca nella zona SPFO nel 2009 a condizione di applicare una limitazione volontaria dello sforzo di pesca.
3. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi che praticano la pesca nella zona SPFO.
4. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione la presenza effettiva di loro navi nella zona SPFO nel 2009. Costituiscono mezzi di notifica le registrazioni VMS, le dichiarazioni di cattura e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
5. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche.
6. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche.

Articolo 84

Limitazioni dello sforzo di pesca

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

Articolo 82

Pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona SPFO alla media annua registrata nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca.
2. Gli Stati membri non estendono l'esercizio della pesca di fondo a nuove regioni della zona SPFO in cui tale attività non è attualmente praticata.
3. Le navi della Comunità sospendono la pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona SPFO in cui, nel corso delle operazioni di pesca, riscontrino segni della presenza di ecosistemi marini vulnerabili. Le navi della Comunità segnalano tale constatazione alle autorità dei rispettivi Stati di bandiera, alla Commissione e al segretariato provvisorio della SPFO, precisando l'ubicazione e il tipo di ecosistema, affinché possano essere adottate opportune misure in relazione al sito considerato.
4. Gli Stati membri designano osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera che pratica o intende praticare attività di pesca a strascico nella zona SPFO e assicurano un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera dedite ad altre attività di pesca di fondo nella zona SPFO.

Articolo 83

Raccolta e condivisione dei dati

Gli Stati membri procedono alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati in conformità delle procedure definite nelle norme SPFO per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati.

CAPITOLO XIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA WCPFC

Articolo 84

Limitazioni dello sforzo di pesca

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

Articolo 85

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Nella parte della zona della WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti a circuizione che usano FAD tra le ore 00h00 del 1° agosto 2009 e le ore 24h00 del 30 settembre 2009. Durante tale periodo una nave con rete a circuizione può svolgere operazioni di pesca nella

summenzionata parte della zona WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore per controllare che in nessun caso essa:

- usa o appronta un FAD o dispositivi elettronici correlati;
 - pesca su banchi avvalendosi di FAD.
2. Tutte le navi con reti a circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della WCPFC di cui al primo paragrafo, prima frase, tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutto il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
- nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce
 - il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o
 - in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 86

Piani di gestione per l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce

1. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della WCPFC elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e di tonno albacora.
2. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono presentati alla Commissione entro il 5 ottobre 2009. Sulla base di tali piani di gestione la Commissione presenta al segretariato della WCPFC, entro il 31 dicembre 2009, un piano di gestione comunitario.

Articolo 87

Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada

1. Il numero massimo delle navi della Comunità che praticano la pesca del pesce spada nelle acque a sud di 20° S della zona della WCPFC è fissato a 14. La partecipazione della Comunità è limitata alle navi battenti bandiera spagnola.
2. Il limite del totale delle catture per il pesce spada nella zona di cui al paragrafo 1 è fissato a 3 107 tonnellate.

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA ICCAT

Articolo 88

Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini

1. Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e alla Commissione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.
3. Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 20° S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — *tori poles*) secondo le seguenti modalità tecniche:
 - a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dall'ICCAT;
 - b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 20° S;

- c) ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività;
- d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato.
4. In deroga al paragrafo 3, i pescherecci comunitari con palangari che praticano la pesca del pesce spada possono utilizzare palangari monofilamento a condizione che tali pescherecci:
 - a) posizionino i palangari durante il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca;
 - b) utilizzino un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dal gancio in modo da ottimizzare i livelli di immersione.

Articolo 89

Istituzione di un fermo stagionale/una zona di divieto per la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo

Ai fini della protezione del pesce spada, in particolare dei pesci piccoli, la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo è vietata dal 1° ottobre al 30 novembre 2009.

Articolo 90

Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico

Le catture accidentali di pesce spada dell'Atlantico, che non abbia la taglia richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 520/2007, sono tollerate entro un massimo del 15 %, espresso in numero di individui per sbarco, delle catture totali di pesce spada della nave interessata.

Articolo 91

Squali

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per ridurre la mortalità per pesca nella pesca dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale.

2. Le navi comunitarie reimmettono immediatamente in acqua, vivi e indenni, gli squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dall'ICCAT, quando vengono accostati per essere issati a bordo della nave.

Le catture accidentali e le reimmissioni in acqua del pescato vivo sono registrate nel giornale di bordo.

Articolo 92

Periodi di divieto della pesca del tonno rosso

1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza totale superiore a 24 metri è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre.

In deroga al primo comma, nella zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, la pesca in questione è vietata per detti pescherecci dal 1° febbraio al 31 luglio.

2. La pesca del tonno rosso con il cianciuolo è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile.

3. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e da imbarcazioni con lenze trainate è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

4. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

5. La pesca ricreativa e la pesca sportiva del tonno rosso sono vietate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

Articolo 93

Pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso

Gli Stati membri destinano, nell'ambito dei contingenti assegnati loro nell'allegato ID, un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

CAPITOLO XV

ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE E NON REGOLAMENTATE

Articolo 94

Atlantico settentrionale

Le navi che praticano attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nell'Atlantico settentrionale sono soggette alle misure di cui all'allegato XV.

CAPITOLO XVI

DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI ALLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE D'ALTURA DEL MARE DI BERING

Articolo 95

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È fatto divieto di praticare la pesca del merluzzo giallo (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

CAPITOLO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 97

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2009, l'articolo 40 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2009.

Per il Consiglio

K. SCHWARZENBERG

Il presidente

ALLEGATO I

LIMITI DI CATTURA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA, (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice Alpha a 3 lettere	Nome comune
<i>Ammodytes spp.</i>	SAN	Cicerelli
<i>Anarhichas lupus</i>	CAA	Lupo di mare
<i>Anarhichas spp.</i>	CAT	Bavose lupe
<i>Aphanopus carbo</i>	BSF	Pesce sciabola nero
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx spp.</i>	ALF	Berici
<i>Boreogadus saida</i>	POC	Merluzzo artico
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centrosymnus coelolepis</i>	CYO	Pailona
<i>Cetorhinus maximus</i>	BSK	Squalo elefante
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes spp.</i>	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Deania
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Pesce diavolo maggiore
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Pesce diavolo minore
<i>Etmopterus spinax</i>	ETX	Sagrì nero
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Germo alalunga</i>	ALB	Tonno bianco
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lampanyctus achirus</i>	LAC	Pesce lanterna
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus spp.</i>	LEZ	Lepidorombi
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda

Nome scientifico	Codice Alpha a 3 lettere	Nome comune
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus berglax</i>	RHG	Granatiere
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatiere
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totani
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva macrophthalmus</i>	SLI	Molva occhiona
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR	Occhialone
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Phycis</i> spp.	FOX	Musdee
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pleuronettiformi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pesce del ghiaccio
<i>Radjiformes — Rajidae</i>	SRX-RAJ	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOX	Sogliola
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus alba</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Tonno bianco
<i>Thunnus albacares</i>	YFT	Tonno albacora
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Sugarello
<i>Trisopterus esmarki</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

Tonno bianco	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>
Tonno bianco	ALB	<i>Germo alalunga</i>
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Lupo di mare	CAA	<i>Anarhichas lupus</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Salmone atlantico	SAL	<i>Salmo salar</i>
Squalo elefante	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Deania	DCA	<i>Deania calcea</i>
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Bavose lupe	CAT	<i>Anarhichas spp.</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis spp.</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Pleuronettiformi	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Musdee	FOX	<i>Phycis spp.</i>
Pesce diavolo maggiore	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Granatiere	GRV	<i>Macrourus spp.</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Sugarello	JAX	<i>Trachurus spp.</i>
Nototenia	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Pesce lanterna	LAC	<i>Lampanyctus achirus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus spp.</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>

Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarki</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo artico	POC	<i>Boreogadus saida</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Pailona	CYO	<i>Centroscyttus coelolepis</i>
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Granatiere	RHG	<i>Macrourus berglax</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerello	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX-RAJ	<i>Radjiformes</i> — <i>Rajidae</i>
Pesce diavolo minore	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Sogliola	SOX	<i>Solea</i> spp.
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Pesce del ghiaccio	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Molva occhiona	SLI	<i>Molva macrophthalmus</i>
Sprattono	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Totani	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Sagrì nero	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ALLEGATO I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque CE), acque della Guiana francese

Specie: Cicerello <i>Ammodytidae</i>	Zona: acque CE della zona IIIa; acque CE delle zone IIa e IV ⁽¹⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	167 436
Regno Unito	3 660
Germania	256
Svezia	6 148
CE	177 500
Norvegia	20 000 ⁽²⁾
Faerøer	2 500 ⁽²⁾
TAC	200 000

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.⁽²⁾ Da prelevare nella zona IV.

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	31
Francia	10
Paesi Bassi	25
Regno Unito	50
CE	116

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque CE delle zone III e IV (ARU/3/4.)	
Danimarca	1 180	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Germania	12	
Francia	8	
Irlanda	8	
Paesi Bassi	55	
Svezia	46	
Regno Unito	21	
CE	1 331	
Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)	
Germania	405	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	9	
Irlanda	375	
Paesi Bassi	4 226	
Regno Unito	297	
CE	5 311	
Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EL)	
Germania	7 ⁽¹⁾	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	7 ⁽¹⁾	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾	
Altro	3 ⁽¹⁾	
CE	24 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: acque CE della zona III (USK/03-C.)
Danimarca	14	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Svezia	7	
Germania	7	
CE	28	
Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque CE della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	62	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	19	
Francia	44	
Svezia	6	
Regno Unito	94	
Altro	6 ⁽¹⁾	
CE	231	
<p>(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.</p>		

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	6
Spagna	21
Francia	254
Irlanda	25
Regno Unito	123
Altro	6 ⁽¹⁾
CE	435
Norvegia ⁽²⁾	3 350 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
TAC	3 785

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Contingente da prelevare nelle acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

⁽³⁾ Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 5 638 t per la molva e 3 350 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: IV (acque norvegesi) (USK/4AB-N.)
Belgio	0
Danimarca	165
Germania	1
Francia	0
Paesi Bassi	0
Regno Unito	4
CE	170
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: IIIa (HER/03A.)
Danimarca	15 611
Germania	250
Svezia	16 329
CE	32 190
Isole Færøer	500 ⁽²⁾
TAC	37 722

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

⁽²⁾ Da prelevare nello Skagerrak.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque CE e acque norvegesi della zona CIEM IV a nord di 53°30'N (HER/04A.), (HER/04B.)
Danimarca	23 475
Germania	14 762
Francia	10 072
Paesi Bassi	22 519
Svezia	1 740
Regno Unito	25 275
CE	97 843
Norvegia	49 590 ⁽²⁾
TAC	171 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.

⁽²⁾ Può essere prelevato in acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

Acque norvegesi a sud di
62°N (HER/*04N-)

EC	50 000
----	--------

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
---	--

Svezia	846 ⁽¹⁾
CE	846
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC.)
--	--

Danimarca	7 157
Germania	64
Svezia	1 152
CE	8 373
TAC	8 373

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Catture accessorie nelle zone IV, VIIId e nelle acque CE della zona IIa (HER/2A47DX.)
--	---

Belgio	79
Danimarca	15 303
Germania	79
Francia	79
Paesi Bassi	79
Svezia	75
Regno Unito	291
CE	15 985
TAC	15 985

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIId; IVc ⁽²⁾ (HER/4CXB7D.)
Belgio	7 100 ⁽³⁾
Danimarca	335 ⁽³⁾
Germania	210 ⁽³⁾
Francia	5 462 ⁽³⁾
Paesi Bassi	8 550 ⁽³⁾
Regno Unito	1 910 ⁽³⁾
CE	23 567
TAC	171 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1°19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
⁽³⁾ È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	2 359
Francia	446
Irlanda	3 187
Paesi Bassi	2 359
Regno Unito	12 749
CE	21 100
Isole Færøer	660 ⁽²⁾
TAC	21 760

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56°00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso lo stock di Clyde.
⁽²⁾ Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30' N.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIbc; VIaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
---	---

Irlanda	8 467
Paesi Bassi	847
CE	9 314
TAC	9 314

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe nella zona CIEM VIa, a sud di 56°00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
---	--

Regno Unito	800
CE	800
TAC	800

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM.)
---	---

Irlanda	1 250
Regno Unito	3 550
CE	4 800
TAC	4 800

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Dalla zona VIIa è sottratta la zona aggiunta alle zone CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:
— a nord da 52° 30' latitudine nord,
— a sud da 52° 00' latitudine nord,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	500
Regno Unito	500
CE	1 000
TAC	1 000

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	66
Francia	365
Irlanda	5 115
Paesi Bassi	365
Regno Unito	7
CE	5 918
TAC	5 918

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord da 52° 30' latitudine nord,
— a sud da 52° 00' latitudine nord,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: VIII (ANE/08.)
Spagna	0
Francia	0
CE	0
TAC	0

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>		Zona: IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	3 826	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Portogallo	4 174	
CE	8 000	
TAC	8 000	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Skagerrak ⁽¹⁾ (COD/03AN.)
Belgio	10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	3 291	
Germania	83	
Paesi Bassi	21	
Svezia	576	
CE	3 981	
TAC	4 114	

⁽¹⁾ Zona definita all'articolo 4, lettera b), del presente regolamento.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Kattegat ⁽¹⁾ (COD/03AS.)
Danimarca	312	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	6	
Svezia	187	
CE	505	
TAC	505	

⁽¹⁾ Zona definita all'articolo 4, lettera c), del presente regolamento.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: IV; acque CE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
---	--

Belgio	851
Danimarca	4 889
Germania	3 100
Francia	1 051
Paesi Bassi	2 762
Svezia	33
Regno Unito	11 216
CE	23 902
Norvegia	4 896 ⁽¹⁾
TAC	28 798

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

IV (acque norvegesi)
(COD/*04N-)

EC	20 775
----	--------

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
---	--

Svezia	382 ⁽¹⁾
CE	382
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIV (COD/561214)
---	---

Belgio	0
Germania	4
Francia	48
Irlanda	68
Regno Unito	182
CE	302
TAC	302

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

Vla; acque CE della zona Vb
(COD/*5BC6A)

Belgio	0
Germania	4
Francia	38
Irlanda	54
Regno Unito	144
CE	240

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIIa (COD/07A.)
---	---------------------------------

Belgio	12
Francia	33
Irlanda	592
Paesi Bassi	3
Regno Unito	259
CE	899
TAC	899

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	167	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	2 735	
Irlanda	825	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	295	
CE	4 023	
TAC	4 023	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIId (COD/07D.)
Belgio	72	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	1 409	
Paesi Bassi	42	
Regno Unito	155	
CE	1 678	
TAC	1 678	

Specie: Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (POR/1-14CI)
Danimarca	23 ⁽¹⁾
Francia	248 ⁽¹⁾
Germania	5 ⁽¹⁾
Irlanda	6 ⁽¹⁾
Portogallo	20 ⁽¹⁾
Spagna	131 ⁽¹⁾
Svezia	1 ⁽¹⁾
Regno Unito	2 ⁽¹⁾
CE	436 ⁽¹⁾
TAC	436 ⁽¹⁾

TAC precauzionale.
 Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 210 cm (lunghezza della pinna).

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	5
Danimarca	4
Germania	4
Francia	26
Paesi Bassi	21
Regno Unito	1 537
CE	1 597
TAC	1 597

TAC precauzionale.
 Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/561214)
Spagna	318	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico.</p> <p>Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	1 240	
Irlanda	363	
Regno Unito	878	
CE	2 799	
TAC	2 799	
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		
Belgio	494	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico.</p> <p>Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Spagna	5 490	
Francia	6 663	
Irlanda	3 029	
Regno Unito	2 624	
CE	18 300	
TAC	18 300	
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 176	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico.</p> <p>Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	949	
CE	2 125	
TAC	2 125	

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 320	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	66	
Portogallo	44	
CE	1 430	
TAC	1 430	
Specie: Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	513	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Danimarca	1 927	
Germania	2 890	
Francia	200	
Paesi Bassi	11 654	
Svezia	6	
Regno Unito	1 620	
CE	18 810	
TAC	18 810	

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	401	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Danimarca	884	
Germania	432	
Francia	82	
Paesi Bassi	303	
Svezia	10	
Regno Unito	9 233	
CE	11 345	
TAC	11 345	
Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		
Belgio	47	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Danimarca	1 189	
Germania	19	
Paesi Bassi	17	
Regno Unito	278	
CE	1 550	
TAC	Non pertinente	

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/561214)
Belgio	200
Germania	228
Spagna	214
Francia	2 462
Irlanda	557
Paesi Bassi	193
Regno Unito	1 713
CE	5 567
TAC	5 567

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VII (ANF/07.)
Belgio	2 595 ⁽¹⁾
Germania	289 ⁽¹⁾
Spagna	1 031 ⁽¹⁾
Francia	16 651 ⁽¹⁾
Irlanda	2 128 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	336 ⁽¹⁾
Regno Unito	5 050 ⁽¹⁾
CE	28 080 ⁽¹⁾
TAC	28 080 ⁽¹⁾

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/*8ABDE).

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)	
Spagna	1 206	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	6 714	
CE	7 920	
TAC	7 920	
Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)	
Spagna	1 467	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	1	
Portogallo	292	
CE	1 760	
TAC	1 760	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (HAD/3A/BCD)	
Belgio	11	<p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Danimarca	1 866	
Germania	118	
Paesi Bassi	2	
Svezia	220	
CE	2 217 ⁽¹⁾	
TAC	2 590	

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 264 t di catture accessorie industriali.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: IV; acque CE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	243	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	1 668	
Germania	1 061	
Francia	1 850	
Paesi Bassi	182	
Svezia	168	
Regno Unito	27 507	
CE	32 679 ⁽¹⁾	
Norvegia	8 685	
TAC	42 110	

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 746 t di catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

IV (acque norvegesi)
(HAD/*04N-)

24 863

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
CE	707	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	13	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Germania	16	
Francia	649	
Irlanda	463	
Regno Unito	4 738	
CE	5 879	
TAC	5 879	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Acque CE delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Germania	5	
Francia	194	
Irlanda	576	
Regno Unito	2 737	
CE	3 516	
TAC	3 516	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: VIIb-k, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	129	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	7 719	
Irlanda	2 573	
Regno Unito	1 158	
CE	11 579	
TAC	11 579	

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIa (HAD/07A.)
Belgio	23
Francia	103
Irlanda	617
Regno Unito	681
CE	1 424
TAC	1 424

TAC analitico.
 Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	232
Paesi Bassi	1
Svezia	25
CE	258 ⁽¹⁾
TAC	1 050

TAC analitico.
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 773 t di catture accessorie industriali.

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: IV; acque CE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	270	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	1 166	
Germania	303	
Francia	1 752	
Paesi Bassi	674	
Svezia	2	
Regno Unito	8 426	
CE	12 593 ⁽¹⁾	
Norvegia	1 517 ⁽²⁾	
TAC	15 173	

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 1 063 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

IV (acque norvegesi)
(WHG/*04N-)

9 252

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/561214)
Germania	4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Francia	70	
Irlanda	171	
Regno Unito	329	
CE	574	
TAC	574	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: VIIa (WHG/07A.)
Belgio	1	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	7	
Irlanda	120	
Paesi Bassi	0	
Regno Unito	81	
CE	209	
TAC	209	
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk (WHG/7X7A.)
Belgio	163	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	9 999	
Irlanda	4 918	
Paesi Bassi	81	
Regno Unito	1 788	
CE	16 949	
TAC	16 949	
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: VIII (WHG/08.)
Spagna	1 440	<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	2 160	
CE	3 600	
TAC	3 600	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	653
CE	653
TAC	653
<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

Specie: Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 ⁽¹⁾
CE	190
TAC	Non pertinente
<p>TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (HKE/3A/BCD)
Danimarca	1 430
Svezia	122
CE	1 552
TAC	1 552 ⁽¹⁾
<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	26
Danimarca	1 045
Germania	120
Francia	231
Paesi Bassi	60
Regno Unito	326
CE	1 808
TAC	1 808 ⁽¹⁾

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VI e VII; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	265 ⁽¹⁾
Spagna	8 513
Francia	13 147 ⁽¹⁾
Irlanda	1 593
Paesi Bassi	171 ⁽¹⁾
Regno Unito	5 190 ⁽¹⁾
CE	28 879
TAC	28 879 ⁽²⁾

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque CE delle zone IIa e IV; tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe
(HKE/*8ABDE)

Belgio	34
Spagna	1 374
Francia	1 374
Irlanda	172
Paesi Bassi	17
Regno Unito	772
CE	3 742

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
--	--

Belgio	9 ⁽¹⁾
Spagna	5 926
Francia	13 309
Paesi Bassi	17 ⁽¹⁾
CE	19 261
TAC	19 261 ⁽²⁾

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque CE della zona IIa. Tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque CE della zona Vb;
acque internazionali delle zone XII
e XIV

(HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 717
Francia	3 090
Paesi Bassi	5
CE	4 814

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
--	---

Spagna	5 186
Francia	498
Portogallo	2 420
CE	8 104
TAC	8 104

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: II e IV (acque norvegesi) (WHB/4AB-N.)
Danimarca	3 800
Regno Unito	200
CE	4 000
TAC	590 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	11 307 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Germania	4 396 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Spagna	9 586 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	7 869 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Irlanda	8 756 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Paesi Bassi	13 787 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Portogallo	890 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Svezia	2 797 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	14 670 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	74 058 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Norvegia	63 200 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Isole Færøer	10 500 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
TAC	590 000

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

⁽²⁾ Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F).

⁽³⁾ Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare 40 000 t.

⁽⁴⁾ Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da *argentina* (*Argentina* spp.).

⁽⁵⁾ Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di *argentina* (*Argentina* spp.).

⁽⁶⁾ Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O. Le catture nella zona IVa non devono superare 2 625 t.

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	12 124
Portogallo	3 031
CE	15 155 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	590 000
<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	
<p>⁽¹⁾ Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2). ⁽²⁾ Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F).</p>	
Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque CE delle zone II, IVa, VI a nord di 56°30'N e VII a ovest di 12°O (WHB/24A567)
Norvegia	96 914 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Isole Færøer	20 000 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
TAC	590 000
<p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	
<p>⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri. ⁽²⁾ Le catture nella zona IV non devono superare 24 229 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia. ⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri. ⁽⁴⁾ Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 5 000 t.</p>	
Specie: Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
Belgio	368
Danimarca	1 013
Germania	130
Francia	277
Paesi Bassi	843
Svezia	11
Regno Unito	4 151
CE	6 793
TAC	6 793
<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona: Acque CE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII (BLI/67-)
Germania	21
Estonia	3
Spagna	67
Francia	1 518
Irlanda	6
Lituania	1
Polonia	1
Regno Unito	386
Altro	6 ⁽¹⁾
CE	2 009
Norvegia	150 ⁽²⁾
Isole Færøer	150 ⁽³⁾
TAC	2 309

TAC analitico.
 Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Questo contingente può essere prelevato nelle acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. Questo contingente può essere prelevato nelle acque CE della zona VIa a nord di 56°30'N e della zona VIb.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	10
Germania	10
Francia	10
Regno Unito	10
Altro ⁽¹⁾	5
CE	45

TAC analitico.
 Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (LIN/03.)
Belgio	7 ⁽¹⁾
Danimarca	57
Germania	7 ⁽¹⁾
Svezia	22
Regno Unito	7 ⁽¹⁾
CE	100

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque CE della zona IV (LIN/04.)
Belgio	18
Danimarca	286
Germania	177
Francia	159
Paesi Bassi	6
Svezia	12
Regno Unito	2 196
CE	2 856

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	9
Danimarca	6
Germania	6
Francia	6
Regno Unito	6
CE	34

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	40
Danimarca	7
Germania	147
Spagna	2 969
Francia	3 166
Irlanda	793
Portogallo	7
Regno Unito	3 645
CE	10 776
Norvegia	5 638 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Isole Færøer	250 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
TAC	16 664

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.
- ⁽²⁾ Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 5 638 t per la molva e 3 350 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
- ⁽³⁾ Compreso il brosmio. Da prelevarsi esclusivamente nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30' N.
- ⁽⁴⁾ Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone CIEM VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: IV (acque norvegesi) (LIN/4AB-N.)
Belgio	6
Danimarca	747
Germania	21
Francia	8
Paesi Bassi	1
Regno Unito	67
CE	850
TAC	Non pertinente

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 800	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	11 ⁽¹⁾	
Svezia	1 359	
CE	5 170	
TAC	5 170	
<p>(¹) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.</p>		
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 299	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	1 299	
Germania	19	
Francia	38	
Paesi Bassi	669	
Regno Unito	21 513	
CE	24 837	
TAC	24 837	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: IV (acque norvegesi) (NEP/4AB-N)
Danimarca	1 145	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	1	
Regno Unito	64	
CE	1 210	
TAC	Non pertinente	

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VI; acque CE della zona Vb (NEP/5BC6.)	
Spagna	38	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	153	
Irlanda	255	
Regno Unito	18 445	
CE	18 891	
TAC	18 891	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VII (NEP/07.)	
Spagna	1 479	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	5 994	
Irlanda	9 091	
Regno Unito	8 086	
CE	24 650	
TAC	24 650	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)	
Spagna	246	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	3 858	
CE	4 104	
TAC	4 104	

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	108	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	4	
CE	112	
TAC	112	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	94	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Portogallo	280	
CE	374	
TAC	374	
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	4 033	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Svezia	2 172	
CE	6 205	
TAC	11 620	

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	3 700
Paesi Bassi	35
Svezia	149
Regno Unito	1 096
CE	4 980
TAC	4 980
<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	500
Svezia	164 ⁽¹⁾
CE	664
TAC	Non pertinente
<p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona: Acque della Guiana francese ⁽¹⁾ (PEN/FGU.)
Francia	4 108 ⁽²⁾
CE	4 108 ⁽²⁾
TAC	4 108 ⁽²⁾
<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

⁽¹⁾ Zona definita all'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽²⁾ La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: Skagerrak ⁽¹⁾ (PLE/03AN.)
Belgio	56
Danimarca	7 280
Germania	37
Paesi Bassi	1 400
Svezia	390
CE	9 163
TAC	9 350

TAC analitico.
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Zona definita all'articolo 4, lettera b), del presente regolamento.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: Kattegat ⁽¹⁾ (PLE/03AS.)
Danimarca	2 081
Germania	23
Svezia	234
CE	2 338
TAC	2 338

TAC analitico.
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Zona definita all'articolo 4, lettera c), del presente regolamento.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: IV; acque CE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	3 238
Danimarca	10 523
Germania	3 035
Francia	607
Paesi Bassi	20 237
Regno Unito	14 975
CE	52 615
Norvegia	2 885
TAC	55 500

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

IV (acque norvegesi)
(PLE/*04N-)

21 590

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/561214)
Francia	22
Irlanda	287
Regno Unito	477
CE	786
TAC	786

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIa (PLE/07A.)
Belgio	37	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	16	
Irlanda	934	
Paesi Bassi	11	
Regno Unito	432	
CE	1 430	
TAC	1 430	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	19	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Irlanda	75	
CE	94	
TAC	94	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	760	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	2 534	
Regno Unito	1 352	
CE	4 646	
TAC	4 646	

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VII f e VII g (PLE/7FG.)
Belgio	59
Francia	107
Irlanda	200
Regno Unito	56
CE	422
TAC	422
<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIII, VII j e VII k (PLE/7HJK.)
Belgio	8
Francia	16
Irlanda	184
Paesi Bassi	32
Regno Unito	16
CE	256
TAC	256
<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	75
Francia	298
Portogallo	75
CE	448
TAC	448
<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/561214)	
Spagna	6	<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	216	
Irlanda	63	
Regno Unito	165	
CE	450	
TAC	450	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VII (POL/07.)	
Belgio	476	<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Spagna	29	
Francia	10 959	
Irlanda	1 168	
Regno Unito	2 668	
CE	15 300	
TAC	15 300	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)	
Spagna	286	<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	1 394	
CE	1 680	
TAC	1 680	

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VIIIc (POL/08C.)	
Spagna	236	<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	26	
CE	262	
TAC	262	
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)	
Spagna	278	<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Portogallo	10	
CE	288	
TAC	288	
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: IIIa e IV; acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (POK/2A34.)	
Belgio	44	<p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Danimarca	5 222	
Germania	13 187	
Francia	31 035	
Paesi Bassi	132	
Svezia	718	
Regno Unito	10 110	
CE	60 448	
Norvegia	65 486 ⁽¹⁾	
TAC	125 934	
<p>⁽¹⁾ Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.</p>		

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIV (POK/561214)
Germania	821
Francia	8 158
Irlanda	470
Regno Unito	3 617
CE	13 066
TAC	13 066
<p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 ⁽¹⁾
CE	880
TAC	Non pertinente
<p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: VII, VIII, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	8
Francia	1 723
Irlanda	1 578
Regno Unito	481
CE	3 790
TAC	3 790
<p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

Specie: Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	386	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	825	
Germania	211	
Francia	99	
Paesi Bassi	2 923	
Svezia	6	
Regno Unito	813	
CE	5 263	
TAC	5 263	

Specie: Razze <i>Rajidae</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	277 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	11 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Germania	14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Francia	43 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Paesi Bassi	236 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	1 062 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
CE	1 643 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
TAC	1 643 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m.

⁽³⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: Acque CE delle zone VIa-b e VIIa-c, e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	1 422 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Estonia	8 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	6 383 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Germania	19 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Irlanda	2 055 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Lituania	33
Paesi Bassi	6 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Portogallo	35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Spagna	1 718 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	4 070 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	15 748 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	15 748 ⁽²⁾

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*), a *Raja* (*Dipturus*) *nidarosiensis* e alla razza bianca (*Rostoraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: Acque CE della zona VIII (SRX/07D)
Belgio	94 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	789 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Paesi Bassi	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	157 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	1 044 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	1 044 ⁽²⁾

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: Acque CE delle zone VIII e IX (SRX/8910-C)
Belgio	13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	2 435 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Portogallo	1 974 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Spagna	1 986 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	6 423 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	6 423 ⁽²⁾

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/8910-C) e di razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/8910-C) sono comunicate separatamente.
⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Rostoraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: Acque CE della zona IIIa (SRX/03-C.)
Danimarca	53 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Svezia	15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	68 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	68 ⁽²⁾

TAC precauzionale.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/03-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03-C.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03-C.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.
⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali della zona VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	4	
Germania	7	
Estonia	4	
Spagna	4	
Francia	69	
Irlanda	4	
Lituania	4	
Polonia	4	
Regno Unito	270	
CE	720 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>

⁽¹⁾ Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: IIIa e IV; acque CE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.)
Belgio	498
Danimarca	13 132
Germania	519
Francia	1 569
Paesi Bassi	1 579
Svezia	4 690 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	1 463
CE	23 450 ⁽¹⁾
Norvegia	12 300 ⁽³⁾
TAC	511 287 ⁽⁴⁾

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

⁽²⁾ Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽³⁾ Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

⁽⁴⁾ TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI: acque internazio- nali della zona IIa dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 (MAC/*2A6.)
Danimarca		4 130			4 020
Francia		490			
Paesi Bassi		490			
Svezia			390	10	
Regno Unito		490			
Norvegia	3 000				

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	19 821
Spagna	26
Estonia	165
Francia	13 216
Irlanda	66 070
Lettonia	122
Lituania	122
Paesi Bassi	28 905
Polonia	1 396
Regno Unito	181 694
CE	311 531
Norvegia	12 300 ⁽¹⁾
Isole Færøer	4 798 ⁽²⁾
TAC	511 287 ⁽³⁾

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIIIc, VIIe, VIIf e VIIh.

⁽²⁾ Può essere pescato nella zona CIEM IVa a nord di 59° N (acque CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 982 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56°30' N nel corso di tutto l'anno.

⁽³⁾ TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

	IVa (acque CE) (MAC/*04A-C)
Germania	5 981
Francia	3 988
Irlanda	19 938
Paesi Bassi	8 723
Regno Unito	54 829
CE	93 459

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	29 529 ⁽¹⁾
Francia	196 ⁽¹⁾
Portogallo	6 104 ⁽¹⁾
CE	35 829
TAC	35 829

TAC analitico.
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 480
Francia	16
Portogallo	513

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: IIIa; acque CE delle zone IIIb, IIIc e IIId (SOL/3A/BCD)
Danimarca	671
Germania	39 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	65 ⁽¹⁾
Svezia	25
CE	800
TAC	800 ⁽²⁾

TAC analitico.
 Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

⁽²⁾ Di cui oltre 750 t possono essere pescate nella zona IIIa.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: Acque CE delle zone II e IV (SOL/24.)
Belgio	1 159
Danimarca	530
Germania	927
Francia	232
Paesi Bassi	10 466
Regno Unito	596
CE	13 910
Norvegia	90 ⁽¹⁾
TAC	14 000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>	
⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nella zona IV.	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VI; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/561214)
Irlanda	54
Regno Unito	14
CE	68
TAC	68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIa (SOL/07A.)
Belgio	237
Francia	3
Irlanda	80
Paesi Bassi	75
Regno Unito	107
CE	502
TAC	502
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	10	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Irlanda	40	
CE	50	
TAC	50	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIId (SOL/07D.)
Belgio	1 420	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	2 840	
Regno Unito	1 014	
CE	5 274	
TAC	5 274	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIe (SOL/07E.)
Belgio	23	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	245	
Regno Unito	382	
CE	650	
TAC	650	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VII f e VII g (SOL/7FG.)	
Belgio	621	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	62	
Irlanda	31	
Regno Unito	279	
CE	993	
TAC	993	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VII h, VII j e VII k (SOL/7HJK.)	
Belgio	46	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Francia	92	
Irlanda	249	
Paesi Bassi	74	
Regno Unito	92	
CE	553	
TAC	553	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIII a e b (SOL/8AB.)	
Belgio	54	<p>TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>
Spagna	10	
Francia	4 024	
Paesi Bassi	302	
CE	4 390	
TAC	4 390	

Specie: Sogliola Solea spp.		Zona: VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX, X; acque CE della zona COPACE 34.1.1 (SOX/8CDE34)
Spagna	458	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Portogallo	758	
CE	1 216	
TAC	1 216	
Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	34 843	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Germania	73	
Svezia	13 184	
CE	48 100	
TAC	52 000	

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 729	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Danimarca	136 826	
Germania	1 729	
Francia	1 729	
Paesi Bassi	1 729	
Svezia	1 330 ⁽¹⁾	
Regno Unito	5 705	
CE	150 777	
Norvegia	10 000 ⁽²⁾	
Isole Færøer	9 160 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	170 000 ⁽⁵⁾	

⁽¹⁾ Compresi i cicerelli.

⁽²⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona CIEM IV.

⁽³⁾ Questo quantitativo può essere pescato nella zona CIEM IV e nella zona VIa a nord di 56°30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.

⁽⁴⁾ 1 832 t possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe, sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

⁽⁵⁾ TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2009.

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: VIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	31	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Danimarca	1 997	
Germania	31	
Francia	430	
Paesi Bassi	430	
Regno Unito	3 226	
CE	6 144	
TAC	6 144	

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona: Acque CE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	31 ⁽¹⁾
Svezia	73 ⁽¹⁾
CE	104 ⁽¹⁾
TAC	104 ⁽¹⁾

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 100 cm (lunghezza totale).

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	4 ⁽¹⁾
Danimarca	26 ⁽¹⁾
Germania	5 ⁽¹⁾
Francia	8 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	7 ⁽¹⁾
Svezia	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	216 ⁽¹⁾
CE	266 ⁽¹⁾
Norvegia	50 ⁽²⁾
TAC	316

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 100 cm (lunghezza totale).

⁽²⁾ Compresa le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), deania (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), pesce diavolo maggiore (*Etmopterus princeps*), sagri nero (*Etmopterus spinax*), pailona (*Centroscyllium coelolepis*) e spinarolo/gattuccio (*Squalus acanthias*).

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	73 ⁽¹⁾
Germania	16 ⁽¹⁾
Spagna	38 ⁽¹⁾
Francia	309 ⁽¹⁾
Irlanda	195 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾
Portogallo	2 ⁽¹⁾
Regno Unito	368 ⁽¹⁾
CE	1 002 ⁽¹⁾
TAC	1 002

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 100 cm (lunghezza totale).

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV (JAX/2AC4-C)
Belgio	54
Danimarca	23 509
Germania	1 772
Francia	37
Irlanda	1 364
Paesi Bassi	3 814
Svezia	750
Regno Unito	3 470
CE	34 770
Norvegia	3 600 ⁽¹⁾
Isole Færøer	939 ⁽²⁾
TAC	39 309

TAC analitico.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona CIEM IV.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle zone CIEM IV, VIa a nord di 56°30'N, VIIe, VIII e VIIIh.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV JAX/578/14
Danimarca	15 056
Germania	12 035
Spagna	16 435
Francia	7 952
Irlanda	39 179
Paesi Bassi	57 415
Portogallo	1 591
Regno Unito	16 276
CE	165 939
Isole Færøer	4 061 ⁽¹⁾
TAC	170 000

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30'N), VIIe, VIIf e VIIh.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: VIIIc e IX (JAX/8C9.)
Spagna	31 069 ⁽¹⁾
Francia	393 ⁽¹⁾
Portogallo	26 288 ⁽¹⁾
CE	57 750
TAC	57 750

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: X; COPACE (acque CE) ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
---	--

Portogallo	3 200 ⁽²⁾
CE	3 200
TAC	3 200

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Azzorre.

⁽²⁾ Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
---	---

Portogallo	1 280 ⁽²⁾
CE	1 280
TAC	1 280

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Acque circostanti Madera.

⁽²⁾ Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
---	---

Spagna	1 280
CE	1 280
TAC	1 280

TAC precauzionale.
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Canarie.

Specie: Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: IIIa; acque CE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	26 226
Germania	5 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾
CE	26 250
Norvegia	1 000 ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
⁽²⁾ Contingente da prelevare solo nelle zone CIEM IV e VIa a nord di 56°30'N.

Specie: Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: IV (acque norvegesi) (NOP/4AB-N.)
Danimarca	950 ⁽¹⁾
Regno Unito	50 ⁽¹⁾
CE	1 000 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

Specie: Pesce industriale	Zona: IV (acque norvegesi) (I/F/4AB-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	800
TAC	Non pertinente

TAC precauzionale.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
⁽²⁾ Di cui non oltre 400 t di sugarello.

Specie: Contingente combinato		Zona: Acque CE delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
CE	Non pertinente	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Norvegia	140 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorscio, la mora-mora e la mustella.

Specie: Altre specie		Zona: IV (acque norvegesi) (OTH/4AB-N.)
Belgio	27	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Danimarca	2 500	
Germania	282	
Francia	116	
Paesi Bassi	200	
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾	
Regno Unito	1 875	
CE	5 000 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

Specie: Altre specie		Zona: Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30'N (OTH/2A46AN)
CE	Non pertinente	
Norvegia	2 720 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Isole Færøer	150 ⁽³⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone CIEM IIa e IV.
⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.
⁽³⁾ Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone CIEM IV e VIa.

ALLEGATO I B

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie: Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.		Zona: NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PCR/N01GRN)
Irlanda	62	
Spagna	437	
CE	500	
TAC	Non pertinente	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	37 ⁽¹⁾
Danimarca	36 647 ⁽¹⁾
Germania	6 418 ⁽¹⁾
Spagna	121 ⁽¹⁾
Francia	1 581 ⁽¹⁾
Irlanda	9 487 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	13 115 ⁽¹⁾
Polonia	1 855 ⁽¹⁾
Portogallo	121 ⁽¹⁾
Finlandia	567 ⁽¹⁾
Svezia	13 580 ⁽¹⁾
Regno Unito	23 430 ⁽¹⁾
CE	106 959
Norvegia	96 263 ⁽²⁾
TAC	1 643 000

TAC analitico.

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque CE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62°N.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62° N e
zona di pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2A)MN)

Belgio	33 ⁽¹⁾
Danimarca	32 982 ⁽¹⁾
Germania	5 776 ⁽¹⁾
Spagna	109 ⁽¹⁾
Francia	1 423 ⁽¹⁾
Irlanda	8 539 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	11 803 ⁽¹⁾
Polonia	1 669 ⁽¹⁾
Portogallo	109 ⁽¹⁾
Finlandia	511 ⁽¹⁾
Svezia	12 222 ⁽¹⁾
Regno Unito	21 087 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 96 263 t.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: I e II (acque norvegesi) (COD/1N2AB.)
Germania	2 335	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Grecia	289	
Spagna	2 605	
Irlanda	289	
Francia	2 143	
Portogallo	2 605	
Regno Unito	9 058	
CE	19 324	
TAC	525 000	
Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		
Germania	2 454 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Regno Unito	546 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE	3 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
TAC	Non pertinente	
<p>⁽¹⁾ Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.</p> <p>⁽²⁾ Alle navi può essere richiesto di avere a bordo un osservatore scientifico.</p> <p>⁽³⁾ Di cui 500 t sono assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62° N nelle acque della zona XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.</p>		

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	3 476
Spagna	8 984
Francia	1 483
Polonia	1 628
Portogallo	1 897
Regno Unito	2 226
Tutti gli Stati membri	100 ⁽¹⁾
CE	19 793 ⁽²⁾
TAC	525 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie: Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Vb (acque delle isole Færøer) (C/H/05B-F.)
Germania	10
Francia	60
Regno Unito	430
CE	500
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (HAL/514GRN)
Portogallo	1 000 ⁽¹⁾
CE	1 075 ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Dovranno essere pescate da non oltre 6 pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione. Può essere richiesto alle navi di avere un osservatore scientifico a bordo.

⁽²⁾ Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona: NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (HAL/N01GRN)
CE	75 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
⁽¹⁾ Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.	
Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: IIb (CAP/02B.)
CE	0
TAC	0
Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (CAP/514GRN)
Tutti gli Stati membri	0
CE	0
TAC	Non pertinente
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: I e II (acque norvegesi) (HAD/1N2AB.)
Germania	535
Francia	322
Regno Unito	1 643
CE	2 500
TAC	Non pertinente
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>	

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: acque delle isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 320
Germania	90
Francia	144
Paesi Bassi	126
Regno Unito	1 320
CE	3 000
TAC	590 000 ⁽¹⁾

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ TAC concordato dalla Comunità europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.

Specie: Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona: Vb (acque delle isole Færøer) (B/L/05B-F.)
Germania	898
Francia	1 992
Regno Unito	175
CE	3 065 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie fino a 1 080 tonnellate di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (PRA/514GRN)
Danimarca	1 082
Francia	1 082
CE	7 000 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui 3 500 t assegnate alla Norvegia e 1 335 t alle Isole Færøer.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PRA/N01GRN)
Danimarca	2 000
Francia	2 000
CE	4 000
TAC	Non pertinente
<p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: I e II (acque norvegesi) (POK/1N2AB.)
Germania	2 400
Francia	386
Regno Unito	214
CE	3 000
TAC	Non pertinente
<p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: I e II (acque internazionali) (POK/1/2INT)
CE	0
TAC	Non pertinente
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Vb (acque delle isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio	49
Germania	301
Francia	1 463
Paesi Bassi	49
Regno Unito	563
CE	2 425
TAC	Non pertinente
<p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: I e II (acque norvegesi) (GHL/1N2AB.)
Germania	25 ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Regno Unito	25 ⁽¹⁾	
CE	50 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Unicamente come cattura accessoria.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: I e II (acque internazionali) (GHL/1/2INT)
CE	0	
TAC	Non pertinente	

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (GHL/514GRN)
Germania	6 271	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Regno Unito	330	
CE	7 500 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Di cui 824 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (GHL/N01GRN)
Germania	1 550	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
CE	2 500 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. Da pescare solo nella zona NAFO 1.

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: IIa (acque norvegesi) (MAC/02A-N.)
Danimarca	12 300 ⁽¹⁾
CE	12 300 ⁽¹⁾
TAC	511 287 ⁽²⁾

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).

⁽²⁾ TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: Vb (acque delle isole Færøer) (MAC/05B-F.)
Danimarca	3 982 ⁽¹⁾
CE	3 982 ⁽¹⁾
TAC	511 287 ⁽²⁾

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata nella zona IVa (acque CE) (MAC/*04A.).

⁽²⁾ TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque CE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
Estonia	0 ⁽¹⁾
Germania	0 ⁽¹⁾
Spagna	0 ⁽¹⁾
Francia	0 ⁽¹⁾
Irlanda	0 ⁽¹⁾
Lettonia	0 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾
Polonia	0 ⁽¹⁾
Portogallo	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾
CE	0 ⁽¹⁾
TAC	Da fissare

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC.

Specie: Scorfani <i>Sebastes</i> spp.		Zona: I e II (acque norvegesi) (RED/1N2AB.)
Germania	766 ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Spagna	95 ⁽¹⁾	
Francia	84 ⁽¹⁾	
Portogallo	405 ⁽¹⁾	
Regno Unito	150 ⁽¹⁾	
CE	1 500 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Scorfani <i>Sebastes</i> spp.		Zona: I e II (acque internazionali) (RED/1/2INT)
CE	Non pertinente ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
TAC	10 500	

⁽¹⁾ La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009 e verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC.

Specie: Scorfani <i>Sebastes</i> spp.		Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (RED/514GRN)
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
TAC	Da fissare	

⁽¹⁾ Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC e successivamente con la Groenlandia.

⁽²⁾ Può essere pescato unicamente con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.

⁽³⁾ Di cui pm tonnellate sono assegnate alla Norvegia e pm tonnellate alle Isole Færøer.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Va (acque islandesi) (RED/05A-IS)
Belgio	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
CE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Compresa le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

⁽²⁾ Da pescare tra luglio e dicembre.

⁽³⁾ Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2009.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Vb (acque delle isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	11
Germania	1 473
Francia	99
Regno Unito	17
CE	1 600
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Catture accessorie	Zona: NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (XBC/N01GRN)
CE	2 300 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

⁽²⁾ Di cui 120 t di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: I e II (acque norvegesi) (OTH/1N2AB.)
Germania	117 ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	47 ⁽¹⁾	
Regno Unito	186 ⁽¹⁾	
CE	350 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: Vb (acque delle isole Færøer) (OTH/05B-F.)
Germania	305	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	275	
Regno Unito	180	
CE	760	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie: Pleuronettiformi		Zona: Vb (acque delle isole Færøer) (FLX/05B-F.)
Germania	54	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Francia	42	
Regno Unito	204	
CE	300	
TAC	Non pertinente	

ALLEGATO I C

ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Zona della NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
---	---

CE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 3NO (COD/N3NO.)
---	--------------------------------------

CE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 3M (COD/N3M.)
---	------------------------------------

CE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie. Le catture accessorie sono limitate al 10 % per cala e all'8 % degli sbarchi.

Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
--	---

CE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
--	--------------------------------------

CE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3M (PLA/N3M.)
--	------------------------------------

CE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
--	--

CE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona: sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
--	---

Estonia 128 ⁽¹⁾

Lettonia 128 ⁽¹⁾

Lituania 128 ⁽¹⁾

Polonia 128 ⁽¹⁾

CE ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 34 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

⁽²⁾ Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie: Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona: NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
---	--

CE 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 17 000

⁽¹⁾ Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 85 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

⁽²⁾ Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
--	--------------------------------------

CE 0 ⁽¹⁾TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
---	---

Estonia 334

Lettonia 334

Lituania 334

Polonia 334

CE 334 ⁽²⁾

TAC 30 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°20'0	46°40'0
2	47°20'0	46°30'0
3	46°00'0	46°30'0
4	46°00'0	46°40'0

⁽²⁾ Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
---	--

TAC Non pertinente ⁽²⁾

⁽¹⁾ I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°20'0	46°40'0
2	47°20'0	46°30'0
3	46°00'0	46°30'0
4	46°00'0	46°40'0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2009 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°55'0	45°00'0
2	47°30'0	44°15'0
3	46°55'0	44°15'0
4	46°35'0	44°30'0
5	46°35'0	45°40'0
6	47°30'0	45°40'0
7	47°55'0	45°00'0

⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	2	131
Estonia	8	1 667
Spagna	10	257
Lettonia	4	490
Lituania	7	579
Polonia	1	100
Portogallo	1	69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nella zona definita alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
---	---

Estonia	321,3
Germania	328
Lettonia	45,1
Lituania	22,6
Spagna	4 396,5
Portogallo	1 837,5
CE	6 951
TAC	11 856

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>		Zona: NAFO 3LNO (SRX/N3LNO.)
Spagna	6 561	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Portogallo	1 274	
Estonia	546	
Lituania	119	
CE	8 500	
TAC	13 500	

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
CE	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Germania	513 ⁽¹⁾	
Spagna	233 ⁽¹⁾	
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾	
Lituania	1 571 ⁽¹⁾	
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾	
CE	7 813 ⁽¹⁾	
TAC	8 500 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC di 8 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Portogallo	5 229	
CE	7 000	
TAC	20 000	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	269	
Lituania	2 234	
TAC	2 503	
Specie: Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>		Zona: NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	2 165	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Portogallo	2 835	
CE	5 000	
TAC	8 500	

ALLEGATO I D

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie: Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo (BFT/AE045W)
Cipro	114,37
Grecia	212,35
Spagna	4 116,53
Francia	3 591,11
Italia	3 176,10
Malta	262,92
Portogallo	387,3
Tutti gli Stati membri	45,92 ⁽¹⁾
CE	11 906,60
TAC	22 000

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N (SWO/AN05N)
Spagna	6 573,9
Portogallo	1 439,5
Tutti gli Stati membri	218,7 ⁽¹⁾
CE	8 232
TAC	14 000

⁽¹⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N (SWO/AS05N)
Spagna	5 385
Portogallo	332
CE	5 717
TAC	17 000

Specie: Alalunga <i>Germo alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N (ALB/AN05N)
--	--

Irlanda	6 696,0 ⁽¹⁾
Spagna	20 082,1 ⁽¹⁾
Francia	6 522,4 ⁽¹⁾
Regno Unito	555,3 ⁽¹⁾
Portogallo	4 337,1 ⁽¹⁾
CE	38 193 ⁽²⁾
TAC	30 200

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310
	1 253

⁽²⁾ Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.

Specie: Alalunga australe <i>Germo alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N (ALB/AS05N)
---	---

Spagna	943,7
Francia	311,0
Portogallo	660,0
CE	1 914,7
TAC	29 900

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
---	---

Spagna	17 093,6
Francia	8 055,4
Portogallo	6 051
CE	31 200
TAC	90 000

Specie: Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona: Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
CE	103
TAC	Non pertinente

Specie: Marlin bianco <i>Tetrapturus alba</i>	Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
CE	46,5
TAC	Non pertinente

ALLEGATO I E

ANTARTICO

Zona della CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretario della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
--	--

TAC 3 834
(1)

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
--	--

TAC 102 ⁽²⁾

- ⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25'S;
 - procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;
 - procede quindi verso nord-est lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40'S e del meridiano di longitudine 76°E;
 - procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;
 - procede quindi verso nord-ovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30'E; e
 - procede quindi verso sud-ovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.
- ⁽²⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
--	--

TAC 3 920 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A)	0
Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B)	1 176
Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C)	2 744

⁽¹⁾ TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2009 e alla pesca con nasse dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico (TOP/F484.)
TAC	75

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	2 500 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20'E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato IX).

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	3 470 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W) 277 000

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E) 163 000

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 Ovest 1 448 000

Divisione 58.4.2 a est di 55° E 1 080 000

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80

Specie: Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona: FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	1 600 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Specie: Granatiere <i>Macrourus</i> spp.	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
TAC	360

Specie: Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	50

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	120

Specie: Totani <i>Martialia hyadesi</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (SQS/F483.)
TAC	2 500 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE

Zona della SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200
Specie: Granchio rosso di fondale <i>Chaceon spp</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (CRR/F47NAM)
TAC	200
⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: — a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, — a nord dal parallelo di latitudine 20°S, — a sud dal parallelo di latitudine 28°S e — a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.	
Specie: Granchio rosso di fondale <i>Chaceon spp</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CRR/F47X)
TAC	200
Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
TAC	260
Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO (ORY/SEAFO)
TAC	100

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD

TUTTE LE ZONE

Specie: Tonno rosso del sud <i>Thunnus Maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
CE	10 ⁽¹⁾
TAC	11 810

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO II

ALLEGATO II A

SFORZO DI PESCA NELL'AMBITO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId E NELLE ACQUE CE DELLE ZONE CIEM IIa E Vb**DISPOSIZIONI GENERALI****1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi comunitarie che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e presenti nelle zone CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e Vb.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza complessiva inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Lo Stato membro interessato valuta lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2009 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare l'evoluzione dello sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di sforzo»: un'unità di gestione di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito; esso è caratterizzato da un raggruppamento di attrezzi definito al punto 4 e da una zona definita al punto 3;
- b) «periodo di gestione 2009»: il periodo tra il 1° febbraio 2009 e il 31 gennaio 2010;
- c) «attrezzo regolamentato»: ogni attrezzo menzionato al punto 4;
- d) «attrezzo non regolamentato»: ogni attrezzo non menzionato al punto 4.

3. Zone geografiche

Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

- a) Kattegat;
- b) i) Skagerrak;
ii) la parte della zona CIEM IIIa non inclusa nello Skagerrak e nel Kattegat; zona CIEM IV e acque CE della zona CIEM IIa;
iii) zona CIEM VIId;
- c) zona CIEM VIIa;
- d) zona CIEM VIa e acque CE della zona CIEM Vb.

4. Attrezzi regolamentati

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca (attrezzi regolamentati):

reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione:

- TR1 pari o superiore a 100 mm;
- TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm;
- TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;

sfolgiare aventi maglie di dimensione:

- BT1 pari o superiore a 80 mm;
- BT 2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;

reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli (GN1);

tramagli (GT1);

palangari (LL1).

5. **Calcolo dello sforzo di pesca**

Lo sforzo di pesca è dato dal prodotto della capacità e dell'attività di una nave da pesca. Lo sforzo di pesca messo in atto da un gruppo di navi in una zona determinata è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona in questione.

La capacità di una nave è misurata in chilowatt e corrisponde alla sua potenza motrice ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2930/86. Tale valore deve essere identico al valore notificato al registro della flotta peschereccia comunitaria dallo Stato membro di cui la nave considerata batte bandiera.

L'attività di una nave è misurata in giornate di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 3. Si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova in una delle zone geografiche di cui al punto 3 ed è fuori dal porto. Il momento a partire dal quale viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi, a condizione che esso determini l'inizio del periodo in modo coerente per ciascun raggruppamento di attrezzi nel corso di un periodo di gestione determinato. Qualora una nave si trovi più volte nella stessa zona nel corso di un periodo di 24 ore, tale presenza è calcolata come un unico giorno.

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

6. **Sforzo di pesca massimo consentito**

- 6.1. Lo sforzo di pesca massimo consentito, per gruppo di sforzo e per Stato membro, con riguardo al periodo di gestione 2009 figura nell'appendice 1.
- 6.2. I livelli massimi di sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato dal presente allegato.

7. **Variazione dello sforzo di pesca massimo consentito di cui al punto 6.1**

- 7.1. Quando uno Stato membro ha aumentato lo sforzo di pesca in relazione alle attività di pesca di una o più navi che utilizzano un attrezzo altamente selettivo conformemente al regolamento (CE) n. .../2008, articolo 13, paragrafo 2, lettera a) o praticano attività di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b), c) o d) del medesimo regolamento per compensare gli adeguamenti dello sforzo di pesca che sarebbero stati applicati a tali navi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4 del medesimo regolamento, lo sforzo di pesca massimo è aumentato per i gruppi di sforzo cui l'attività di tali navi appartiene nella misura necessaria a compensare l'adeguamento dello sforzo per tale attività.
- 7.2. Quando si procede a un trasferimento di sforzo fra due Stati membri ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, lo sforzo di pesca massimo consentito corrispondente è adattato per il gruppo o i gruppi di sforzo cedenti e riceventi interessati dallo scambio. Quando lo Stato membro ricevente non dispone di un gruppo di sforzo corrispondente, lo sforzo trasferito viene attribuito ad uno o più nuovi gruppi di sforzo. Lo sforzo massimo consentito per questi nuovi gruppi è pari allo sforzo ricevuto.
- 7.3. Lo sforzo di pesca massimo consentito è adattato in funzione delle ridistribuzioni e/o detrazioni effettuate in virtù dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

- 7.4. Quando uno Stato membro ha ricostituito lo sforzo conformemente al regolamento (CE) n. .../2008, articolo 16, paragrafo 2 lo sforzo di pesca massimo consentito è aumentato dello sforzo di pesca necessario nei gruppi di sforzo in cui il contingente di pesca recuperato sarà pescato, e lo sforzo di pesca massimo consentito dello Stato membro che ha restituito il contingente di pesca è ridotto nei suoi gruppi di sforzo in misura corrispondente alla diminuzione dei contingenti disponibili per la pesca registrata da detti gruppi di sforzo, a meno che lo Stato membro che restituisce il contingente non abbia utilizzato lo sforzo corrispondente per determinare i valori di riferimento.
- 7.5. Quando si procede a un trasferimento di sforzo fra due gruppi di sforzo in uno stesso Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. .../2008, lo sforzo di pesca massimo consentito del gruppo di sforzo cedente e quello del gruppo di sforzo ricevente sono adattati di conseguenza.
- 7.6. Le modifiche della composizione dei gruppi di sforzo decise dalla Commissione sulla base dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. .../2008 possono includere adeguamenti dello sforzo di pesca massimo consentito. Tali adeguamenti non possono andare oltre quanto è necessario per tener conto delle modifiche apportate alla composizione dei gruppi di sforzo.

8. **Attribuzione dello sforzo di pesca**

- 8.1. Gli Stati membri regolano l'attività delle loro navi ripartendo tra di esse lo sforzo di pesca disponibile.
- 8.2. Qualora lo ritenga opportuno per rafforzare l'attuazione sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non autorizza la pesca con un attrezzo regolamentato in alcune delle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte di una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 8.3. Gli Stati membri possono stabilire a loro discrezione periodi di gestione ai fini della ripartizione dell'insieme o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o fra i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può ripartire lo sforzo tra le navi o i gruppi di navi.
- 8.4. Quando uno Stato membro autorizza le navi a trovarsi in una zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto indicato al punto 5. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

9. **Regola generale**

- 9.1. Lo sforzo di pesca messo in atto da una nave da pesca comunitaria è imputato dallo Stato membro di cui la nave batte bandiera allo sforzo di pesca massimo consentito per il gruppo di sforzo di tale Stato membro se:
- la nave detiene a bordo un attrezzo incluso nel raggruppamento di attrezzi del gruppo di sforzo e
 - la nave si trova nella zona del gruppo di sforzo.
- 9.2. Quando una nave passa per una o più zone nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

10. **Notifica degli attrezzi da pesca**

- 10.1. Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare nel corso di detto periodo. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 3 con nessuno degli attrezzi regolamentati di cui al punto 4.
- 10.2. L'uso di più di un attrezzo da pesca nel corso di una bordata deve essere preventivamente autorizzato dallo Stato membro di bandiera. Una volta concessa l'autorizzazione, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso della bordata in questione è imputato simultaneamente allo sforzo di pesca massimo consentito per ciascuno degli attrezzi considerati. Per gli attrezzi appartenenti allo stesso gruppo di sforzo, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso della bordata in questione è imputato solo a un attrezzo da pesca.

- 10.3. Una nave che intenda combinare l'uso di uno o più attrezzi regolamentati con altri attrezzi da pesca non è soggetta ad alcuna restrizione di utilizzo quanto agli attrezzi non regolamentati nelle zone per cui dispone di un permesso di pesca speciale o di una licenza di pesca. La nave in questione deve notificare anticipatamente quando intende utilizzare l'attrezzo o gli attrezzi regolamentati. In assenza di tale notifica, la totalità dello sforzo messo in atto dalla nave è imputata allo sforzo di pesca massimo consentito del gruppo di sforzo cui appartengono l'attrezzo o gli attrezzi regolamentati.

11. Esenzioni

- 11.1. Uno Stato membro può non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave che transita per una zona determinata a condizione che tale nave non abbia un permesso di pesca per operare nella zona o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione di transitare nella medesima. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2847/93.
- 11.2. Uno Stato membro può non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave che conduca attività diverse dalla pesca purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca il permesso di pesca speciale e la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.
- 11.3. Uno Stato membro può decidere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave che, benché presente nella zona, non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Nel mese che segue tale decisione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione e fornisce la prova dell'emergenza affrontata.

SORVEGLIANZA DELLO SFORZO DI PESCA MESSO IN ATTO

12. Gestione del consumo dello sforzo

- 12.1. Gli Stati membri regolano l'attività delle loro navi sorvegliando lo sforzo di pesca e adottando le misure necessarie, come l'imposizione di un divieto di pesca per un gruppo di sforzo determinato, al fine di garantire che nessuno sforzo di pesca massimo consentito venga superato.
- 12.2. Le navi che utilizzano attrezzi appartenenti ai raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4 e operano in una zona di cui al punto 3 devono detenere un permesso di pesca speciale per tale zona rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
- 12.3. In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia esaurito lo sforzo cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 3, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati o riceva una quota di sforzo supplementare.

13. Comunicazioni sullo sforzo di pesca

- 13.1. Gli articoli 19 *ter*, 19 *quater*, 19 *quinquies*, 19 *sexies* e 19 *duodecies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo un attrezzo regolamentato e operano in una zona cui si applica il presente allegato. Per «zona di pesca» di cui alle presenti disposizioni si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone a), b), c) e d) menzionate al punto 3 del presente allegato e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la zona CIEM IV. Oltre ai mezzi di comunicazione di cui all'articolo 19 *quater* del suddetto regolamento, possono essere utilizzati altri mezzi elettronici sicuri. L'obbligo di comunicare informazioni di cui all'articolo 19 *ter*, paragrafo 1 del suddetto regolamento si considera soddisfatto dalle navi che utilizzano l'SCP o un giornale di bordo elettronico ai sensi del regolamento (CE) n. 1077/2008.
- 13.2. Gli Stati membri possono attuare, di concerto con gli Stati membri interessati dalle attività di pesca delle loro navi, misure di controllo alternative al fine di garantire il rispetto degli obblighi di dichiarazione dello sforzo di pesca. Tali misure sono efficaci e trasparenti quanto gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 *quater*, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e sono notificate alla Commissione prima di essere attuate.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**14. Raccolta dei dati**

Gli Stati membri registrano su supporto informatico la ripartizione e l'utilizzo dello sforzo di pesca per gruppo di sforzo.

15. Trasmissione dei dati

- 15.1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori, servendosi del modello di relazione di cui all'appendice 2.
 - 15.2. I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmetteranno a questo sistema, prima del 15 di ogni mese, i dati relativi allo sforzo messo in atto fino al termine del mese precedente. La Commissione informerà gli Stati membri in merito alla data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati con almeno due mesi di anticipo rispetto alla prima scadenza prevista. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarderà lo sforzo messo in atto a partire dal 1° febbraio 2009. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi da pesca nel mese di gennaio 2009.
 - 15.3. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 14 è possibile adottare un nuovo formato o una nuova frequenza di comunicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
 - 15.4. Per quanto concerne l'elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale ai sensi del regolamento (CE) n. .../2008, articolo 14, paragrafo 2, possono essere adottati un formato e un obbligo specifico di comunicazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
 - 15.5. Per quanto concerne le variazioni dello sforzo di pesca massimo consentito di cui al punto 7, possono essere adottati un formato e un obbligo specifico di comunicazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
-

Allegato II A — Appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona: cfr. punto 3	Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4	DK	DE	SE
(a)	TR1	212 768	3 854	16 609
	TR2	2 070 883	16 611	887 399
	TR3	427 760	0	55 853
	BT1	0	0	0
	BT2	0	0	0
	GN1	101 048	27 454	13 155
	GT1	18 684	0	22 130
	LL1	140	0	25 339

Zona: cfr. punto 3	Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4	BE	DK	DE	FR	IE	NL	SE	UK
(b)	TR1	498	6 911 144	2 226 533	2 553 909	261	405 985	286 779	10 295 134
	TR2	318 363	6 061 661	600 089	11 117 483	18 801	1 062 247	1 536 025	8 165 956
	TR3	0	3 920 732	3 501	107 041	0	15 886	263 772	5 824
	BT1	1 368 632	1 316 589	29 822	0	0	1 365 348	0	1 739 759
	BT2	6 468 447	106 658	1 893 044	829 504	0	33 633 978	0	5 970 903
	GN1	126 850	1 962 340	227 773	222 598	0	147 373	80 781	549 863
	GT1	0	198 783	516	2 374 073	0	0	53 078	11 027
	LL1	0	44 283	0	71 448	0	0	110 468	97 687

Zona: cfr. punto 3	Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4	BE	FR	IE	UK
(c)	TR1	0	184 952	79 246	805 253
	TR2	26 622	735	1 120 977	2 602 936
	TR3	0	0	9 646	1 588
	BT1	0	0	0	0
	BT2	1 505 253	0	507 923	0
	GN1	0	210	24 713	4 412
	GT1	0	0	0	158
	LL1	0	0	62	52 067

Zona: cfr. punto 3	Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4	BE	DE	ES	FR	IE	UK
(d)	TR1	0	25 075	590 583	3 398 102	310 005	2 398 481
	TR2	442	0	0	5 881	481 938	3 899 614
	TR3	0	0	0	0	21 327	29 844
	BT1	0	0	0	506	0	117 544
	BT2	10 361	0	0	11 692	3 914	0
	GN1	0	35 531	13 836	96 903	6 400	162 857
	GT1	0	0	0	0	1 946	145
	LL1	0	0	1 402 142	54 917	1 013	532 228

Allegato II A — Appendice 2

Tabella II

Modello per la trasmissione dei dati

Paese	Attrezzo	Zona	Anno	Mese	Dichiarazione globale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	3	—	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN1 GT1 LL1
3) Zona	8	S	Una delle zone seguenti: 03AS 02A0407D 07A 06A
4) Anno	4	—	Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione
5) Mese	2	—	Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)
6) Dichiarazione globale	13	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1° gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO II B

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE**1. Ambito di applicazione**

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo gli attrezzi trainati e fissi di cui al punto 3 e che si trovano nelle zone VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2009 indica il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

2. Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

3. Attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applica il seguente raggruppamento di attrezzi da pesca:

- reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm e reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA**4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca**

- 4.1. Le navi che utilizzano attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 e operano nelle zone di cui al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con nessuno degli attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 o 2008 nella zona in questione, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 12 o 13 del presente allegato.

5. Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo un attrezzo del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

6. Eccezioni

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona, ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATA ALLE NAVI**7. Numero massimo di giorni**

- 7.1. Nel periodo di gestione 2009 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo un attrezzo del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.
- 7.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, nel periodo di gestione 2009 si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
- gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003, oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, *mutatis mutandis*, che la suddetta nave ha sostituito conformemente alla legislazione comunitaria, rappresentano meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario, e
 - gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003, oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, *mutatis mutandis*, che la suddetta nave ha sostituito conformemente alla legislazione comunitaria, rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario.
- 7.3. Nel periodo di gestione 2009 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché il totale di chilowatt-giorni corrispondente al raggruppamento e alla condizione speciale sia rispettato.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto al raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 e alla condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate.

- 7.4. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi da pesca e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività comprovata di tali navi per il 2001, 2002 e 2003 con riguardo alla composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 7.2, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.3.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3.

8. Periodi di gestione

- 8.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi di calendario.
- 8.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a discrezione dello Stato membro interessato.

Quando uno Stato membro autorizza le navi a trovarsi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto indicato al punto 2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

- 8.3. In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo dedicato a tali attività sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

9. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

- 9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica con a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano tali attrezzi.

Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi da pesca e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
- l'attività di pesca di tali navi nel 2003 calcolata in giorni in mare per il raggruppamento di attrezzi da pesca e, se necessario, per condizione speciale.

- 9.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

- 9.4. Nel periodo di gestione 2009 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che continuano a far parte della flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e a beneficiare della condizione speciale, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4.

- 9.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione sulla base di precedenti definizioni di raggruppamenti di attrezzi da pesca è rivalutato sulla base del raggruppamento di cui al punto 3. Gli eventuali giorni aggiuntivi così ottenuti rimangono assegnati nel 2009.

10. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata**

- 10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2009 e il 31 gennaio 2010) in cui una nave può trovarsi nella zona con a bordo attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ⁽¹⁾ e nel regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ⁽²⁾ per i programmi nazionali.

Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa.

⁽¹⁾ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

- 10.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.
- 10.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 10.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.
- 11. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni**
- 11.1. Se ad una nave viene concesso un numero illimitato di giorni in quanto essa soddisfa le condizioni speciali di cui al punto 7.2, lettere a) e b), gli sbarchi della nave non possono superare, nel 2009, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.
- 11.2. La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.
- 11.3. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Attrezzi punto 3	Condizioni speciali punto 7	Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 alle condizioni speciali di cui al punto 7	Numero massimo di giorni
3		Reti a strascico con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensioni > 60 mm e palangari di fondo	175
3	7.2 a) e 7.2 b)	Reti a strascico con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensioni > 60 mm e palangari di fondo	illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

- 12. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro**
- 12.1. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, per le quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice, espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia comunitaria.
- 12.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giornate è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 7.2.

- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

13. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.2, 4.3, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

14. Notifica degli attrezzi da pesca

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 1 con alcun attrezzo del raggruppamento di cui al punto 3.

15. Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro raggruppamento di attrezzi non menzionati al punto 3 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica, nessuno degli attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.

TRANSITO

16. Transito

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 *ter*, 19 *quater*, 19 *quinquies*, 19 *sexies* e 19 *duodecies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema *haul* fissati all'articolo 19 *quater* del regolamento (CEE) n. 2847/93.

18. Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

- a) entrata e uscita dal porto;
- b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

19. **Controlli incrociati**

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE20. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

21. **Trasmissione dei dati**

21.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 20 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

21.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 20 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello per la trasmissione dei dati

Paese	CFR	Marca- tura esterna	Durata del periodo di gestione	Zona di pesca	Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferi- mento di giorni
					N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di carat- teri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3	n/p	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante.
2) CFR	12	n/p	Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi.
5) Zona di pesca	1	S	Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIB.

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
6) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali a)-b) di cui al punto 7.2 dell'allegato IIB eventualmente applicabili.
7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIB.
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO II C

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe**DISPOSIZIONI GENERALI****1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2009 indica il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di bordo CE, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:
- la nave catturi nel periodo di gestione 2009 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo,
 - la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi e
 - ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2009 e il 31 gennaio 2010 sull'attività comprovata relativa alla pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2009.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2. Definizione di giornate di presenza nella zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

3. Attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

- sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;
- reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA**4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca**

- 4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 3 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 3 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 o 2008 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca svolta utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

- 4.4. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o 12 del presente allegato.

5. Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

6. Eccezioni

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona, ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

7. Numero massimo di giorni

- 7.1. Nel periodo di gestione 2009 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.
- 7.2. Nel periodo di gestione 2009 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia, se alla nave viene attribuito uno sforzo massimo relativo alla sola presenza nelle zone di cui all'allegato IIA, essa rispetta lo sforzo massimo così fissato.
- 7.3. Nel periodo di gestione 2009 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento sia rispettato.

Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate.

- 7.4. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
- il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.3.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3.

8. Periodi di gestione

- 8.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 8.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

Quando uno Stato membro autorizza le navi a trovarsi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto indicato al punto 2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

- 8.3. In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un attrezzo per il quale non è stato fissato un numero massimo di giorni.

9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi.

Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
- l'attività di pesca di tali navi nel 2003 calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca considerato.

- 9.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

- 9.4. Nel periodo di gestione 2009 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4.

- 9.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2009.

10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

- 10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2009 e il 31 gennaio 2010) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 per i programmi nazionali.

Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa.

- 10.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione per approvazione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.
- 10.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e gli attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 10.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Attrezzo punto 3	Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3	Manica occidentale
3.a	Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm	192
3.b	Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm	192

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

11. **Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**
- 11.1. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia comunitaria.
- 11.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 11.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 3 e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

12. **Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.2, 4.4, 6 e 11. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA**13. Notifica degli attrezzi da pesca**

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

14. Attività diverse dalla pesca

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

TRANSITO**15. Transito**

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA**16. Comunicazioni sullo sforzo di pesca**

Gli articoli 19 *ter*, 19 *quater*, 19 *quinqies*, 19 *sexies* e 19 *duodecies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema *hail* fissati all'articolo 19 *quater* del regolamento (CE) n. 2847/93.

17. Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

- a) entrata e uscita dal porto;
- b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

18. Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

19. Misure di controllo alternative

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 16, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

20. Notifica preliminare dei trasbordi e degli sbarchi

Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 19 *ter* del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.

21. Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 16, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

22. Stivaggio separato

Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.

23. Pesatura

23.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati nella zona siano pesati prima della vendita. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali.

23.2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**24. Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

25. Trasmissione dei dati

25.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 26 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

25.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 24 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello per la trasmissione dei dati

Paese	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Zona di pesca	Attrezzi notificati				Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
					N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)	(9)	(10)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(sinistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3	n/p	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante.
2) CFR	12	n/p	Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi.
5) Zona di pesca	1	S	Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC.
6) Attrezzi notificati	5	S	Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIC (a o b).
7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati	2	S	Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC.
8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta dei raggruppamenti di attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un raggruppamento di attrezzi corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIC.
10) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO II D

POSSIBILITÀ DI PESCA E SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIIa E IV E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIa

1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque CE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia di cui al punto 7.3 del verbale concordato delle conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008.
3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona»:
 - a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo oppure
 - b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo comunitario tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di uno di questi periodi.
4. Ogni Stato membro interessato tiene una banca dati contenente, per quanto riguarda le zone CIEM IIIa e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:
 - a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale della nave;
 - b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;
 - c) il numero di giornate trascorse all'interno della zona esercitando attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;
 - d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni all'interno della zona per la potenza motrice installata in chilowatt.
5. Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1° aprile 2009 e non si protraggono oltre il 6 maggio 2009.

Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2009 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dai pescherecci comunitari nel 2007 stabilito conformemente al punto 4 ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC.

6. I TAC e i contingenti per il cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e del CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2008, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici:

Il TAC per le acque della CE situate nelle zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della seguente funzione:

$$TAC_{2009} = -287 + 3,98 \times N1 \times W_{obs} W_m$$

N1 è la stima in tempo reale del gruppo di età 1 espressa in miliardi risultante dalle attività di pesca sperimentali nel 2009; il TAC è espresso in 1 000 t; Wobs è il peso medio osservato per il gruppo di età 1 durante la pesca sperimentale; Wm (3,8 g) è il peso medio a lungo termine del gruppo di età 1.

7. Se dai calcoli di cui al punto 6 risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate.
 8. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009.
-

ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

Parte A

Atlantico settentrionale, compreso il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat

1. Pesca dell'aringa nelle acque CE della zona CIEM IIa

È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella zona CIEM IIa (acque CE) nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

2. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

3. Pesca con sistemi elettrici nelle zone CIEM IVc e IVb

3.1. In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle zone CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

- un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord,
- verso est sino a 55° latitudine nord e 05° longitudine est,
- verso nord fino a 56° latitudine nord,
- e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord.

3.2. Nel 2009 si applicano le seguenti misure:

- a) non più del 5 % della flotta di sfogliare di uno Stato membro è autorizzato a impiegare corrente elettrica;
- b) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non può essere superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25;
- c) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;
- d) la nave deve essere equipaggiata di un sistema di gestione computerizzato che registra la potenza massima utilizzata per sfogliare e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Il sistema di gestione computerizzato non deve poter essere modificato da persone non autorizzate;
- e) è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.

4. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli nella zona CIEM IV

4.1. È vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

- la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55° 30' N,
- latitudine 55° 30' N, longitudine 1° 00' O,
- latitudine 58° 00' N, longitudine 1° 00' O,
- latitudine 58° 00' N, longitudine 2° 00' O,
- la costa orientale della Scozia alla longitudine 2° 00' O.

- 4.2. La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica sarà autorizzata al fine di monitorare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.

5. **Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella zona CIEM VI**

È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	57°00'N	15°00'O
2	57°00'N	14°00'O
3	56°30'N	14°00'O
4	56°30'N	15°00'O

Tuttavia, la deroga riguardante i palangari non si applica in quella parte delle zone di cui al presente punto che si sovrappongono alla zona definita al punto 13.1 come North West Rockall.

5 bis. *Selettività relativa al merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak*

- 5bis. 1. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2009 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti la loro bandiera che operano nel Mare del Nord e nello Skagerrak e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali pescherecci in conformità delle condizioni di cui ai seguenti punti da 5 bis. 2. a 5 bis. 6.

- 5 bis. 2. Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 5 bis. 1. in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2009 e li comunicano alla Commissione entro il 1° febbraio 2009.

- 5 bis. 3. Se alla fine di uno dei primi tre trimestri del 2009 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure intese ad assicurare che i suoi pescherecci di cui al punto 5 bis. 1. apportino ai loro attrezzi da pesca impiegati modifiche tecniche che consentano una riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo.

- 5 bis. 4. Entro un mese dalla fine del trimestre in cui è stato superato il quantitativo indicativo, gli Stati membri informano la Commissione delle misure di cui al punto 5 bis. 3., evidenziando le modifiche tecniche che saranno apportate agli attrezzi e ai pescherecci interessati, col corredo delle prove a sostegno del probabile effetto sulle quote di cattura del merluzzo bianco.

- 5 bis. 5. Se il contingente di merluzzo bianco di uno Stato membro è stato utilizzato costantemente fino a un livello del 90 % prima del 15 novembre 2009, è fatto obbligo a tutti i pescherecci di tale Stato membro di cui al punto 5 bis. 1. che usano attrezzi con maglie di dimensioni non inferiori a 80 mm, ad eccezione dei pescherecci che usano sciabiche danesi, di usare per il resto dell'anno gli attrezzi da pesca descritti nell'appendice 4 del presente allegato o qualsiasi altro attrezzo le cui caratteristiche tecniche si traducano in quote di cattura analoghe di merluzzo bianco, confermate dallo CSTEP, o, per i pescherecci che praticano la pesca dello scampo, una griglia di selezione come descritta nell'appendice 3 del presente allegato o qualsiasi altro attrezzo con possibilità di fuga equivalenti comprovate.

- 5 bis. 6. In deroga al punto 5 bis. 5., gli Stati membri possono anche applicare le misure di cui a tale punto ai singoli pescherecci o a gruppi di pescherecci che prima del 15 novembre 2009 hanno usato il 90 % della parte del contingente nazionale di merluzzo bianco che era loro stato reso disponibile conformemente al metodo nazionale di assegnazione delle possibilità di pesca.

- 5 bis. 7. In deroga ai punti 5 bis. 3. e 5 bis. 5., gli Stati membri possono anche applicare le misure di cui a tali punti ai singoli pescherecci o a gruppi di pescherecci ai quali era stata resa disponibile parte del contingente di merluzzo bianco conformemente al metodo nazionale di assegnazione delle possibilità di pesca.

5 ter. *Divieto di selezione qualitativa nel Mare del Nord e nello Skagerrak*

- 5 ter. 1. Tutte le specie soggette a contingenti catturate nell'ambito di operazioni di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalle disposizioni della legislazione comunitaria sulla pesca che stabiliscono misure tecniche, di controllo e di conservazione e in particolare dal presente regolamento e dai regolamenti (CE) n. 2371/2002, (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 850/98 e relative misure di attuazione.

5 *ter.* 2. Gli Stati membri provvedono ad adottare misure analoghe a quelle di cui al punto 5 *ter.* 1 nella Manica orientale

5 *quater.* *Fermi in tempo reale nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale*

5 *quater.* 1. Fatta salva la possibilità di prendere misure di emergenza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002, Gli Stati membri possono, se è stato constatato un grave rischio per la conservazione di determinate specie o zone di pesca nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, anche nei casi in cui occorre evitare concentrazioni elevate di una specie minacciata e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili alla specie o zona di pesca interessata, prendere misure di conservazione più rigorose di quelle previste dalla legislazione comunitaria per le acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

5 *quater.* 2. Le misure di cui al punto 5 *quater.* 1.:

- non sono discriminatorie;
- possono essere applicate solo ai pescherecci dotati dell'attrezzatura necessaria per catturare le specie considerate e/o titolari di un'autorizzazione di pesca per la zona in questione e
- hanno una durata massima di 21 giorni dopodiché cessano automaticamente di essere applicabili.

L'estensione geografica delle zone di pesca interessate è chiaramente definita.

5 *quater.* 3. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione, gli altri Stati membri e il Consiglio consultivo regionale interessato delle misure adottate ai sensi del punto 5 *quater.* 1., inviando una copia di tali misure corredata di un promemoria esplicativo.

Le misure sono applicabili solo se nel promemoria esplicativo viene presentata una motivazione sufficiente che dimostri che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 5 *quater.* 1. In mancanza di una siffatta motivazione, la Commissione può in qualunque momento chiedere allo Stato membro di annullare o modificare la misura con effetto immediato.

5 *quinquies.* *Selettività relativa al merluzzo bianco nella Manica orientale*

5 *quinquies.* 1. Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2009 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella Manica orientale e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali pescherecci, in conformità delle condizioni di cui ai seguenti punti da 5 *quinquies.* 2. a 5 *quinquies.* 6.

5 *quinquies.* 2. Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 5 *quinquies.* 1. in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2009 e li comunicano alla Commissione entro il 1° febbraio 2009.

5 *quinquies.* 3. Se alla fine del secondo o del terzo trimestre del 2009 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure, compresi i fermi in tempo reale, intese ad assicurare che i pescherecci di cui al punto 5 *quinquies.* 1., battenti la sua bandiera, evitino le catture accessorie di merluzzo bianco e catturino specie non soggette a contingentamento in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo.

5 *quinquies.* 4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri informano quest'ultima delle misure di cui al punto 5 *quinquies.* 3.

6. **Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella zona CIEM VI e restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM VII**

Questo punto si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m dalla data di applicazione del presente regolamento e agli altri pescherecci dal 1° aprile 2009

6.1. *Zona CIEM VIa*

- i) Fino al 31 dicembre 2009 è vietata ogni attività di pesca in qualsiasi punto della parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

54°30'N, 10°35'O

55°20'N, 9°50'O

55°30'N, 9°20'O

56°40'N, 8°55'O

57°0'N, 9°0'O

57°20'N, 9°20'O

57°50'N, 9°20'O

58°10'N, 9°0'O

58°40'N, 7°40'O

59°0'N, 7°30'O

59°20'N, 6°30'O

59°40'N, 6°5'O

59°40'N, 5°30'O

60°0'N, 4°50'O

60°15'N, 4°0'O

- (ii) Fino al 31 dicembre 2009, le navi presenti in qualsiasi posizione della zona di cui al punto i) provvedono affinché qualsiasi attrezzo detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

6.2. *Zone CIEM VIIf e VIIg*

Dal 1° febbraio 2009 al 31 marzo 2009 è vietata ogni attività di pesca nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro il limite di 6 miglia nautiche dalla linea di base.

6.3. *In deroga ai punti 6.1 e 6.2, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e ciancioli da riva nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati purché:*

- i) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi di pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili e nasse; e
- ii) non sia tenuto a bordo, sbarcato o portato a riva pesce diverso dal salmone, dai molluschi e dai crostacei.

6.4. *In deroga ai punti 6.1 e 6.2, sono autorizzate le attività di pesca nelle zone ivi indicate con l'impiego di reti con maglie inferiori a 55 mm purché:*

- i) non siano tenute a bordo reti con maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm; e
- ii) non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

6.5. *In deroga al punto 6.1, è autorizzata la pesca dello scampo purché:*

- i) l'attrezzo da pesca autorizzato comprenda una griglia di selezione in conformità delle lettere b), c), d) ed e) dell'appendice 2 del presente allegato o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'appendice 5 del presente allegato, e

- ii) almeno il 30 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampi e
- iii) non più del 10 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano, e
- iv) l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 mm

La deroga non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

59°05'N, 06°45'O

59°30'N, 06°00'O

59°40'N, 05°00'W

60°00'N, 04°00'W

59°30'N, 04°00'W

59°05'N, 06°45'W

6.6. *In deroga al punto 6.1 è autorizzata la pesca con reti da traino, ciancioli a strascico o attrezzi simili purché*

- i) tutte le reti a bordo dei pescherecci siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m e pari a 110 mm per tutti gli altri pescherecci;
- ii) non più del 30 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano;
- iii) qualora il merluzzo carbonaro rappresenti meno del 90 % delle catture detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'appendice 5 del presente allegato e
- iv) qualora la lunghezza fuori tutto del peschereccio sia superiore o pari a 15 m, a prescindere dalla quantità di catture di merluzzo carbonaro detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'appendice 6 del presente allegato.

6.7. *Presenza di osservatori nella zona CIEM VI a*

Ciascuno Stato membro interessato istituisce un programma relativo ad osservatori a bordo nel 2009 per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 6.5 e 6.6. I programmi di osservazione sono svolti a prescindere dagli obblighi imposti dalla regolamento della Commissione n. 665/2008 ⁽¹⁾ e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un indice di esattezza non inferiore al 20 %.

Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull'ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione non oltre il 30 giugno 2009. Una relazione finale riguardante il 2009 sarà presentata entro il 1° febbraio 2010.

6.8. *Esperimenti per ridurre le catture di pesce bianco durante la pesca allo scampo.*

Nella zona di cui al punto 6.1 gli Stati membri interessati, al fine di individuare metodi di pesca allo scampo che abbiano le minime ripercussioni possibili sul pesce bianco, effettuano nel 2009 prove ed esperimenti durante la pesca allo scampo

- riguardo a una griglia selettiva in conformità dell'appendice 2 del presente allegato e
- riguardo a una finestra a maglia quadrata in conformità dei punti 1 e 3 dell'appendice 5 inserita nel pannello superiore del sacco in modo da terminare a non più di 6 metri di distanza dalla sagola di chiusura.

Gli Stati membri interessati presentano i risultati delle prove e degli esperimenti alla Commissione non oltre il 30 settembre 2009.

⁽¹⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

7. Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra nella zona VIa

7.1. Nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2009 le condizioni speciali di cui al presente punto si applicano nelle parti della zona VIa delimitate dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

i) Bordo della piattaforma continentale scozzese

- 59°58 N, 07°00 O
- 59°55 N, 06°47 O
- 59°51 N, 06°28 O
- 59°45 N, 06°38 O
- 59°27 N, 06°42 O
- 59°22 N, 06°47 O
- 59°15 N, 07°15 O
- 59°07 N, 07°31 O
- 58°52 N, 07°44 O
- 58°44 N, 08°11 O
- 58°43 N, 08°27 O
- 58°28 N, 09°16 O
- 58°15 N, 09°32 O
- 58°15 N, 9°45 O
- 58°30 N, 9°45 O
- 59°30 N, 7°00 O

ii) Bordo del Rosemary bank

- 60°00 N, 11°00 O
- 59°00 N, 11°00 O
- 59°00 N, 09°00 O
- 59°30 N, 09°00 O
- 59°30 N, 10°00 O
- 60 00 N, 10°00 O
- ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:
 - 59°15 N, 10°24 O
 - 59°10 N, 10°22 O
 - 59°08 N, 10°07 O
 - 59°11 N, 09°59 O
 - 59°15 N, 09°58 O
 - 59°22 N, 10°02 O
 - 59°23 N, 10°11 O
 - 59°20 N, 10°19 O

- 7.2. Quando una nave entra nella zona definita al punto 7.1, il comandante annota nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata.
- 7.3. Quando una nave esce dalla zona definita al punto 7.1, il comandante annota nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di uscita.
- 7.4. Nelle due zone definite al punto 7.1 è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca. Una volta raggiunto tale quantitativo, la nave:
- cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce dalla zona;
 - non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non sono state sbarcate;
 - non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.
- 7.5. Oltre ai compiti ad essi spettanti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002, gli osservatori di cui allo stesso articolo assegnati a navi presenti in una delle zone indicate al punto 7.1 devono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, misurare i pesci presenti nei campioni e stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Gli Stati membri stabiliscono protocolli di campionamento particolareggiati e procedono al raffronto dei risultati previa consultazione del CSTEP.

8. Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

- 8.1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2009 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca dotati di ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:
- dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e
 - dalle linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate geografiche:
 - un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N,
 - 54° 30' N, 04° 50' O,
 - 53° 15' N, 04° 50' O,
 - un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N.
- 8.2. In deroga al punto 8.1, nella zona e nel periodo ivi indicati:
- è consentito utilizzare reti a strascico divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:
 - la forcilla di dimensioni di maglia delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm; e
 - le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcille di dimensioni autorizzate; e
 - nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm; e
 - le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate:
 - 53° 30' N, 05° 30' O
 - 53° 30' N, 05° 20' O
 - 54° 20' N, 04° 50' O
 - 54° 30' N, 05° 10' O
 - 54° 30' N, 05° 20' O
 - 54° 00' N, 05° 50' O
 - 54° 00' N, 06° 10' O

- 53° 45' N, 06° 10' O
- 53° 45' N, 05° 30' O
- 53° 30' N, 05° 30' O;

- b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:
- i) soddisfino le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a iv); e
 - ii) siano fabbricate conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 ⁽¹⁾.

Inoltre l'uso delle reti da traino selettive è consentito anche all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

- 53° 45' N, 06° 00' O
- 53° 45' N, 05° 30' O
- 53° 30' N, 05° 30' O
- 53° 30' N, 06° 00' O
- 53° 45' N, 06° 00' O.

8.3. Si applicano le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002.

9. **Uso di reti da imbrocco nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, VIII, IX, X e XII**

9.1. Ai fini del presente punto, per «reti da imbrocco» e «reti da posta impiglianti» si intendono attrezzi costituiti da un'unica pezza di rete e mantenuti verticalmente in acqua. Essi catturano organismi acquatici vivi che restano imbroccati o impigliati nelle loro maglie.

9.2. Ai fini del presente punto, per «tramagli» si intendono attrezzi costituiti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica relinga e mantenute verticalmente in acqua.

9.3. Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, e XII a est di 27° O e a decorrere dal 1° ottobre 2009 nelle zone CIEM VIII, IX, X.

9.4. In deroga al punto 9.3 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

- a) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k e XII a est di 27° O, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle zone CIEM VIIIa, b, d e X e reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 110 mm nelle zone CIEM VIIIc e IX, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure
- b) reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 10 km. La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 72 ore.
- c) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k e XII a est di 27° O, purché
 - vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri;

⁽¹⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

- non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5;
- siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
- ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 4 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 km per nave;
- il tempo di immersione massimo non superi 24 ore;
- almeno l'85 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da nasello;
- il numero delle navi che partecipano alle operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008;
- il comandante della nave partecipante a queste operazioni di pesca registri nel giornale di bordo, prima della partenza dal porto, la quantità di attrezzi trasportati a bordo della nave e la loro lunghezza totale. Almeno il 15 % delle partenze è sottoposto ad ispezione;
- il comandante della nave abbia a bordo il 90 % degli attrezzi verificato in base al giornale di bordo comunitario per la bordata in questione al momento dello sbarco e
- il quantitativo di tutte le specie catturate superiore a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg, siano registrati nel giornale di bordo comunitario.

Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC.

- 9.5. Solo uno dei tipi di attrezzi di cui ai punti 9.4.a) e 9.4.b) può trovarsi a bordo della nave in un dato momento. Per consentire la sostituzione delle reti perse o danneggiate, le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. Tutti gli attrezzi devono essere marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare ⁽¹⁾.
- 9.6. Tutte le navi che utilizzano reti da imbrotto o reti da posta impiglianti nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII a est di 27° O e, dal 1° ottobre 2009, nelle zone CIEM VIII, IX e X devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale per reti fisse rilasciato dallo Stato membro di bandiera.
- 9.7. Il comandante di una nave titolare di un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo della nave prima che quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle eventuali discrepanze.

Per quanto riguarda le navi che beneficiano della deroga di cui al punto 9.4, lettera c), almeno il 15 % delle partenze è sottoposto a ispezione.

- 9.8. I servizi navali o altre autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII a est di 27° O e, dal 1° ottobre 2009, nelle zone CIEM VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:
- a) l'attrezzo non è correttamente marcato;
 - b) i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato a una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;
 - c) l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;
 - d) l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.
- 9.9. Il comandante di una nave titolare di un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:
- la dimensione di maglia delle reti utilizzate;
 - la lunghezza nominale di una rete;
 - il numero di reti in un insieme;
 - il numero totale di insiemi di reti utilizzato;

⁽¹⁾ GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.

- la posizione di ciascun insieme di reti calato;
- la profondità di ciascun insieme di reti calato;
- il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato;
- la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.

9.10. Le navi operanti in virtù del permesso per reti fisse di cui al punto 9.6 sono autorizzate a sbarcare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

9.11. I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al punto 9.4.b) non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta comunitaria (CFR) e della potenza motrice;
- l'attività di pesca di tali navi nel 2003 calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca considerato.

9.12. La Commissione può decidere, previa consultazione dello CSTEP, di escludere talune attività di pesca, nelle zone CIEM VIII, IX e X, dall'applicazione dei punti da 9.1 a 9.11, qualora le informazioni fornite dagli Stati membri mostrino che dette attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.

10. **Riduzione dei rigetti di merlano nel Mare del Nord**

10.1. Al fine di ridurre di almeno il 30 % i rigetti di merlano, nel 2009 gli Stati membri effettuano nel Mare del Nord le prove e gli esperimenti necessari in vista dell'adeguamento tecnico delle reti da traino, delle sciabiche danesi e di attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 90 mm.

10.2. Entro il 31 agosto 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle prove e degli esperimenti di cui al punto 10.1.

10.3. Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio decide gli adeguamenti tecnici atti a ridurre i rigetti di merlano in linea con l'obiettivo di cui al punto 10.1.

11. **Riduzione dei rigetti di merluzzo bianco nel Mare del Nord**

11.1. Gli Stati membri cui è stato assegnato un contingente di merluzzo bianco effettuano, nel 2009, prove delle misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre a una percentuale non superiore al 10 % il numero di esemplari di tale specie che vengono catturati e riversati in mare.

11.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle prove di cui al punto 11.1 anteriormente al 31 dicembre 2009.

12. **Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna**

12.1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (¹), è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di una finestra a maglie quadrate conformemente all'appendice 3 del presente allegato.

12.2. Per la pesca nella zona VIII a e b è consentito l'impiego di una griglia di selezione e dei relativi fissaggi all'imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm nella parte inferiore dell'avansacco all'imboccatura del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98 e dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano relativamente alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione.

13. **Restrizioni per la pesca del granatiere nella zona CIEM IIIa**

In deroga al regolamento (CE) n. 2015/2006, non è autorizzata la pesca diretta del granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni fra la Comunità europea e la Norvegia.

⁽¹⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.

14. Sforzo di pesca per le specie di acque profonde

In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2009 si applicano le seguenti disposizioni.

- 14.1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde.
- 14.2. È comunque vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione disponga di un permesso di pesca per acque profonde.

15. Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde

- 15.1. È vietato l'esercizio della pesca di fondo e della pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Montagne marine di Hecate:

- 52° 21,2866' N, 31° 09,2688' O
- 52° 20,8167' N, 30° 51,5258' O
- 52° 12,0777' N, 30° 54,3824' O
- 52° 12,4144' N, 31° 14,8168' O
- 52° 21,2866' N, 31° 09,2688' O;

Montagne marine di Faraday:

- 50° 01,7968' N, 29° 37,8077' O
- 49° 59,1490' N, 29° 29,4580' O
- 49° 52,6429' N, 29° 30,2820' O
- 49° 44,3831' N, 29° 02,8711' O
- 49° 44,4186' N, 28° 52,4340' O
- 49° 36,4557' N, 28° 39,4703' O
- 49° 29,9701' N, 28° 45,0183' O
- 49° 49,4197' N, 29° 42,0923' O
- 50° 01,7968' N, 29° 37,8077' O;

Parte della dorsale di Reykjanes:

- 55° 04,5327' N, 36° 49,0135' O
- 55° 05,4804' N, 35° 58,9784' O
- 54° 58,9914' N, 34° 41,3634' O
- 54° 41,1841' N, 34° 00,0514' O
- 54° 00,0'N, 34° 00,0' O
- 53° 54,6406' N, 34° 49,9842' O

- 53° 58,9668' N, 36° 39,1260' O
- 55° 04,5327' N, 36° 49,0135' O;

Montagne marine di Altair:

- 44° 50,4953' N, 34° 26,9128' O
- 44° 47,2611' N, 33° 48,5158' O
- 44° 31,2006' N, 33° 50,1636' O
- 44° 38,0481' N, 34° 11,9715' O
- 44° 38,9470' N, 34° 27,6819' O
- 44° 50,4953' N, 34° 26,9128' O;

Montagne marine di Antialtair:

- 43° 43,1307' N, 22° 44,1174' O
- 43° 39,5557' N, 22° 19,2335' O
- 43° 31,2802' N, 22° 08,7964' O
- 43° 27,7335' N, 22° 14,6192' O
- 43° 30,9616' N, 22° 32,0325' O
- 43° 40,6286' N, 22° 47,0288' O
- 43° 43,1307' N, 22° 44,1174' O;

Hatton Bank:

- 59° 26' N, 14° 30' O
- 59° 12' N, 15° 08' O
- 59° 01' N, 17° 00' O
- 58° 50' N, 17° 38' O
- 58° 30' N, 17° 52' O
- 58° 30' N, 18° 22' O
- 58° 03' N, 18° 22' O
- 58° 03' N, 17° 30' O
- 57° 55' N, 17° 30' O
- 57° 45' N, 19° 15' O
- 58° 30' N, 18° 45' O
- 58° 47' N, 18° 37' O
- 59° 05' N, 17° 32' O
- 59° 16' N, 17° 20' O
- 59° 22' N, 16° 50' O
- 59° 21' N, 15° 40' O;

North West Rockall:

- 57° 00' N, 14° 53' O
- 57° 37' N, 14° 42' O
- 57° 55' N, 14° 24' O
- 58° 15' N, 13° 50' O
- 57° 57' N, 13° 09' O
- 57° 50' N, 13° 14' O
- 57° 57' N, 13° 45' O
- 57° 49' N, 14° 06' O
- 57° 29' N, 14° 19' O
- 57° 22' N, 14° 19' O
- 57° 00' N, 14° 34' O
- 56° 56' N, 14° 36' O
- 56° 56' N, 14° 51' O;

South-West Rockall (Empress of Britain Bank)

- 56° 24' N, 15° 37' O
- 56° 21' N, 14° 58' O
- 56° 04' N, 15° 10' O
- 55° 51' N, 15° 37' O
- 56° 10' N, 15° 52' O;

Logachev Mound:

- 55°17' N 16°10' O
- 55°33' N 16°16' O
- 55°50' N 15°15' O
- 55°58' N 15°05' O
- 55°54' N 14°55' O
- 55°45' N 15°12' O
- 55°34' N 15°07' O;

West Rockall Mound:

- 57° 20' N, 16° 30' O
- 57° 05' N, 15° 58' O
- 56° 21' N, 17° 17' O
- 56° 40' N, 17° 50' O.

- 15.2. È vietato l'esercizio della pesca di fondo e della pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Belgica Mound Province:

- 51° 29,4' N; 11° 51,6' O
- 51° 32,4' N; 11° 41,4' O
- 51° 15,6' N; 11° 33' O
- 51° 13,8' N; 11° 44,4' O;

Hovland Mound Province:

- 52° 16,2' N; 13° 12,6' O
- 52° 24' N; 12° 58,2' O
- 52° 16,8' N; 12° 54' O
- 52° 16,8' N; 12° 29,4' O
- 52° 4,2' N; 12° 29,4' O
- 52° 4,2' N; 12° 52,8' O
- 52° 9' N; 12° 56,4' O
- 52° 9' N; 13° 10,8' O;

Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:

- 53° 30,6' N; 14° 32,4' O
- 53° 35,4' N; 14° 27,6' O
- 53° 40,8' N; 14° 15,6' O
- 53° 34,2' N; 14° 11,4' O
- 53° 31,8' N; 14° 14,4' O
- 53° 24' N; 14° 28,8' O;

Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:

- 53° 43,2' N; 14° 10,8' O
- 53° 51,6' N; 13° 53,4' O
- 53° 45,6' N; 13° 49,8' O
- 53° 36,6' N; 14° 7,2' O;

Porcupine Bank sud-occidentale:

- 51° 54,6' N; 15° 7,2' W
- 51° 54,6' N; 14° 55,2' W
- 51° 42' N; 14° 55,2' W
- 51° 42' N; 15° 10,2' W
- 51° 49,2' N; 15° 6' W.

- 15.3. Tutte le navi pelagiche che pescano nelle zone di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono essere iscritte in un elenco di navi autorizzate e devono ottenere e conservare a bordo un permesso di pesca speciale. Tale permesso riporta tutte le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1627/94 e deve essere notificato in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2943/95 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94. Le navi iscritte nell'elenco delle navi autorizzate recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici.
- 15.4. Le navi pelagiche che intendono pescare in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono comunicare al CCP irlandese, con 4 ore di anticipo, l'intenzione di entrare in tale zona, indicando contestualmente i quantitativi detenuti a bordo.
- 15.5. Le navi pelagiche operanti in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono essere munite, quando si trovano in tale zona, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme al regolamento (CE) n. 2244/2003.
- 15.6. Le navi pelagiche operanti in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono inviare rapporti VMS ogni ora.
- 15.7. Le navi pelagiche che hanno terminato la pesca in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono comunicare al CCP irlandese che stanno lasciando tale zona, indicando contestualmente i quantitativi detenuti a bordo.
- 15.8. Le pesca di specie pelagiche in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 è limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa fra 16 mm e 31 mm oppure tra 32 mm e 54 mm.
- 15.9. È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

El Cachucho:

- 44° 12,00' N, 5° 16,00' O
- 44° 12,00' N, 4° 26,00' O
- 43° 53,00' N, 4° 26,00' O
- 43° 53,00' N, 5° 16,00' O

In deroga al divieto di cui al primo comma, le navi che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea (*Phycis blennooides*) con palangari possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un permesso di pesca speciale che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44°00.00' N. Tutte le navi che hanno ottenuto tale permesso di pesca speciale sono munite, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme al regolamento (CE) n. 2244/2003 quando pescano nella zona di El Cachucho.

16. Taglia minima per la vongola verace

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima per la vongola verace (*Ruditapes philippinarum*) è di 35 mm.

17. Condizioni applicabili a talune attività di pesca con nasse nella zona IXa (Galizia occidentale)

In deroga al divieto di cui all'articolo 29 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nel periodo di cui all'articolo 29 *ter*, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.

18. Condizioni applicabili alla pesca all'aringa nella zona VIa (Butt of Lewis)

Le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 850/98 non si applicano nel 2009.

PARTE B

Tutte le acque comunitarie

19. Condizioni per la reimmissione in acqua della razza bavosa, della razza ondulata, della razza bianca e dello squadro

È vietato detenere a bordo la razza bavosa nelle acque comunitarie delle zone IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X, la razza ondulata e la razza bianca nelle acque comunitarie delle zone VI, VII, VIII, IX e X e lo squadro in tutte le acque comunitarie. Le catture delle specie suddette devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Le catture di spinarolo effettuate in mancanza di un contingente o una volta esaurito il contingente devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che contribuiscano, previa consultazione dello CSTEP, ad agevolare il rilascio rapido e sicuro delle specie suddette.

PARTE C

Atlantico centro-orientale

20. Taglia minima per il polpo

La taglia minima per il polpo (*Octopus vulgaris*) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella zona COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale FAO) è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.

PARTE D

Pacifico orientale

21. Reti da circuizione nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)

21.1. La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) è vietata dal 1° agosto all'28 settembre 2009, o dal 10 novembre 2009 al 31 dicembre 2010, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- le coste americane del Pacifico,
- longitudine 150° O,
- latitudine 40° N,
- latitudine 40° S.

21.2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° luglio 2009, il periodo di divieto per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri dotate di reti da circuizione devono sospendere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

21.3. Le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

21.4. La pesca di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora praticata da pescherecci con reti a circuizione è vietata dal 29 settembre al 29 ottobre 2009 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- longitudine 94° W,
- longitudine 110° W,
- latitudine 3° N,
- latitudine 5° S.

PARTE E

Pacifico orientale e centro-occidentale

22. Misure speciali per il Pacifico orientale e centro-occidentale

Nel Pacifico orientale e centro-occidentale le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, indenni, tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

23. Misure specifiche per le tartarughe marine finite nella rete o rimaste impigliate

Nel Pacifico orientale e centro-occidentale si applicano le seguenti misure specifiche:

- a) se una tartaruga marina è avvistata nella rete, occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;
- b) se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete va interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non va ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;
- c) se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;
- d) va fatto divieto alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare;
- e) è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi;
- f) è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.

PARTE F

Atlantico nord-orientale

24. Misure speciali per la pesca allo scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II

Le seguenti misure si applicano alla pesca dello scorfano (*Sebastes mentella*) nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II:

- a) la pesca diretta dello scorfano è autorizzata solo nel periodo tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009 per le navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC;
- b) la Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera;
- c) in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ⁽¹⁾, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca trasmettono resoconti di cattura giornalieri;
- d) oltre alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2791/1999, l'autorizzazione della pesca allo scorfano è valida soltanto se i resoconti comunicati dai pescherecci a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento sono trasmessi al segretariato della NEAFC a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso;
- e) i pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo;
- f) gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM.

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1.

Allegato III — Appendice 1

ATTREZZI TRAINATI: Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie:	Forcelle di dimensioni delle maglie (mm)							
	< 16	16-31	32-69	35-69	70-89 (⁵)	≥ 90		
	Percentuale minima di specie bersaglio							
	50 % (⁶)	50 % (⁶)	20 % (⁶)	50 % (⁶)	20 % (⁶)	20 % (⁷)	30 % (⁸)	nessuna
Cicerello (<i>Ammodytidae</i>) (³)	x	x	x	x	x	x	x	x
Cicerello (<i>Ammodytidae</i>) (⁴)		x		x	x	x	x	x
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)		x		x	x	x	x	x
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)		x		x	x	x	x	x
Tracina drago (<i>Trachinus draco</i>) (¹)		x		x	x	x	x	x
Molluschi (eccetto <i>Sepia</i>) (¹)		x		x	x	x	x	x
Aguglia (<i>Belone belone</i>) (¹)		x		x	x	x	x	x
Capone gorno (<i>Eutrigla gurnardus</i>) (¹)		x		x	x	x	x	x
Argentina (<i>Argentina spp.</i>)		x		x	x	x	x	x
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)		x		x	x	x	x	x
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)			x	x	x	x	x	x
Gamberetti (<i>Crangon spp.</i> , <i>Palaemon adspersus</i>) (²)			x	x	x	x	x	x
Sgombro (<i>Scomber spp.</i>)				x			x	x
Sugarello (<i>Trachurus spp.</i>)				x			x	x
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)				x			x	x
Gamberello boreale (<i>Pandalus borealis</i>)						x	x	x
Gamberetti (<i>Crangon spp.</i> , <i>Palaemon adspersus</i>) (¹)					x		x	x
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)							x	x
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)							x	x
Tutti gli altri organismi marini								x

(¹) Solamente all'interno di quattro miglia dalle linee di base.

(²) Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.

(³) Dal 1° marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat.

(⁴) Dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

(⁵) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione, conformemente all'appendice 2 del presente allegato.

(⁶) Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.


(⁷) Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, limanda, merluzzo carbonaro, scampo e astice.

(⁸) Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.

Allegato III — Appendice 2

Caratteristiche della griglia di selezione per la pesca con reti da traino con maglia di 70 mm

- a) La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco è di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle relinghe.
- b) La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele al suo asse longitudinale. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.
- c) La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.
- d) Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.
- e) È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.



Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata.

*Allegato III — Appendice 3***Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna**

- a) Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate

Finestra a maglie quadrate di 100 mm (apertura del diametro interno), situata all'estremità posteriore della parte conica di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Essa deve essere unica. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

- b) Collocazione della finestra

La finestra è inserita al centro del pannello superiore, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco.

Essa termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino.

- c) Dimensioni della finestra

La finestra ha una lunghezza minima di 2 metri e una larghezza minima di 1 metro.

- d) Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco.

Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 4 mm.

- e) Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a losanga


È consentito fissare sui quattro lati della finestra una relinga di diametro non superiore a 12 mm.

La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima.

Il numero di maglie a losanga del pannello superiore fissato sul lato più corto della finestra (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) deve essere come minimo pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale della finestra diviso per 0,7.

f) Altri

L'inserimento della finestra nella rete da traino è illustrato nella figura seguente.



*Allegato III — Appendice 4***Caratteristiche della rete da traino a maglie larghe**

L'attrezzo deve essere progettato per ridurre le catture di merluzzo bianco a livelli bassi, pur trattenendo altro lattario quale eglefino e merlano, rispetto alle tradizionali reti da traino per la pesca del lattario. Ai fini del presente allegato, per rete da traino a maglie larghe si intende una rete fabbricata conformemente alle caratteristiche descritte qui di seguito:

1. il primo letto (fissato alla lima da piombi), l'ala superiore e l'ala inferiore devono avere una lunghezza minima di due maglie. Per queste sezioni di rete la lunghezza di ogni singola maglia, tirata, deve essere di almeno 240 cm;
2. ciascuna maglia del primo pannello superiore (fissato sulla relinga) e del secondo letto deve essere di almeno 80 cm. Ciascuna maglia del secondo pannello superiore e del terzo letto inferiore deve essere di almeno 20 cm.

Allegato III — Appendice 5

1. Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La dimensione delle maglie è pari o superiore a 120 mm. La finestra ha una lunghezza minima di 3 m.

2. Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco. Essa termina a non più di 12 m di distanza dalla sagola di chiusura.

3. Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale della finestra e la relinga adiacente. La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto della finestra è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 mm e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 mm, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati.

*Allegato III — Appendice 6***Finestra a maglie quadrate per navi di lunghezza inferiore a 15 metri**

1. Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La dimensione delle maglie è pari o superiore a 110 mm. La finestra ha una lunghezza minima di 3 m.

2. Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco. Essa termina a non più di 12 m di distanza dalla sagola di chiusura.

3. Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a losanga

Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale della finestra e la relinga adiacente. La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto della finestra è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati.

ALLEGATO IV

PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N	93	DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1	69
	Specie demersali, a nord di 62°00' N	80	FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1	50
	Sgombro, a sud di 62°00' N, pesca con ciangioli	11	DE: 1 ⁽¹⁾ , DK: 26 ⁵³ , FR: 2 ⁵³ , NL: 1 ⁵³	non pertinente
	Sgombro, a sud di 62°00' N, pesca al traino	19		non pertinente
	Sgombro, a nord di 62°00' N, pesca con ciangioli	11 ⁽²⁾	DK: 11	non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62°00' N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O	8 ⁽³⁾		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O.	70	DE: 8 ⁽⁴⁾ , FR: 12 ⁵⁶ , UK: 0 ¹	20 ⁽⁵⁾

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 ²
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di quattro unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».	36	DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5	20
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Pesca dello sgombro	12	DK: 12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 61° N	21	DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3	21

⁽¹⁾ Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

⁽²⁾ Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con cianciole a sud di 62°00' N.

⁽³⁾ Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

⁽⁴⁾ Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.

⁽⁵⁾ Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)	14	14
	Aringa, a nord di 62°00' N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30' N): cicerello, IV (includere le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, II, VIa (a nord di 56°30' N), VIb, VII (a ovest di 12°00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela	Lutiani ⁽¹⁾ (acque della Guiana francese)	41	pm
	Squali (acque della Guiana francese)	4	pm

(¹) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

PARTE III

ichiarazione presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2

DICHIARAZIONE DI SBARCO ⁽¹⁾
--

Nome dell'imbarcazione: <input style="width: 100%;" type="text"/> Nome del comandante: <input style="width: 100%;" type="text"/> Firma del comandante: <input style="width: 100%;" type="text"/> Bordata effettuata dal <input style="width: 100%;" type="text"/> al <input style="width: 100%;" type="text"/>	Numero di iscrizione: <input style="width: 100%;" type="text"/> Nome del mandatario: <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Porto di sbarco: <input style="width: 100%;" type="text"/>	

Quantitativi di mazzancolle sbarcate (in peso vivo)			
Mazzancolle decapitate:	kg		
o (× 1,6) =	kg (mazzancolle con testa)		
Mazzancolle con testa:	kg		
<i>Thunnidae:</i>	kg	<i>Lutjanidi (Lutjanidae):</i>	kg
Squali:	kg	Altro:	kg

⁽¹⁾ Una copia è conservata dal comandante, una seconda copia dal funzionario incaricato del controllo ed una terza è inviata alla Commissione delle Comunità europee.

ALLEGATO V

**GIORNALE DI BORDO DA COMPILARE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE
COMUNITARIE****PARTE I**

Informazioni da registrare nel giornale di bordo

Le navi che praticano attività di pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

- 1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;
- 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
- 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
- 1.4. il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

- 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
- 2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;
- 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
- 2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

- 3.1. il nome del porto;
- 3.2. i quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

- 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
- 4.2. il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»;
- 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

PARTE II

Log-book model

FICHE DE PÊCHE

Nom du navire _____
Vessel name _____

N° d'immatriculation _____
Official No _____

Nom du capitaine _____
Captain's name _____

Départ de _____
Depart from _____

Débarquement à _____
Landed at _____

LOG SHEET

Nation _____

N° de licence ZEE _____
Fishing licence No _____

Nbre équipage _____
No in crew _____

Date _____

Date _____

Mois/Month Jour/Day	Zone n°	Sonde Depth	Jour ou nuit Day or night (D or N)	Nombre de filets ou les engins ou sea mis à l'eau/Number of trawls gear is shot	Total heures de pêche Hours fished	Queues de crevette +Head-off- shrimp (kg)	Crevettes entières +Head-on- shrimp (kg)	Crevettes conservées à bord Shrimps retained on board		Vivaneaux Snapper	Requins Shark	Thonidés Tuna
								Penaeus: subellus brasilienis	Xyphopenaeus Kroyeri			
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									
			D N									

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca ⁽¹⁾ nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:

SR	o ⁽²⁾	(= inizio della registrazione)
AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio nell'anno in corso)
TM	o	COE (= «catture in entrata»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f ⁽³⁾	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)
XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)
LT ⁽⁴⁾	f ⁽⁵⁾	(latitudine della nave al momento della trasmissione)
LG ⁽⁴⁾	f ⁽⁵⁾	(longitudine della nave al momento della trasmissione)
LI	f	(latitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)
LN	f	(longitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)
RA	o	(zona CIEM pertinente)
OB	o	(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

1.2. Ogniqualvolta una nave termina una bordata di pesca ⁽⁶⁾ nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)
AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)
TM	o	COX (= «catture in uscita»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)
XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)
LT ⁽⁷⁾	f ⁽⁸⁾	(latitudine della nave al momento della trasmissione)

⁽¹⁾ Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

⁽²⁾ o = obbligatorio.

⁽³⁾ f = facoltativo.

⁽⁴⁾ LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

⁽⁵⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

⁽⁶⁾ Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

⁽⁷⁾ LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

⁽⁸⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

LG ⁽¹⁾	f ⁽²⁾	(longitudine della nave al momento della trasmissione)
RA	o	(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)
CA	o	(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
OB	f	(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
DF	f	(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)
AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)
TM	o	CAT (= «dichiarazione delle catture»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)
XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)
LT ⁽³⁾	f ⁽⁴⁾ 0	(latitudine della nave al momento della trasmissione)
LG ⁽³⁾	f ⁽⁴⁾	(longitudine della nave al momento della trasmissione)
RA	o	(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)
CA	o	(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
OB	f	(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
DF	f	(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

- 1.4. Ogniqualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)
AD	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
SQ	o	(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)
TM	o	TRA (= «trasbordo»)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave)
TN	f	(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)
NA	f	(nome della nave)
IR	o	(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

⁽¹⁾ LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

⁽²⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

⁽³⁾ LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

⁽⁴⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

XR	o	(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)
KG	o	(quantitativi, ripartiti per specie, imbarcati o sbarcati, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)
TT	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente)
TF	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave cedente)
LT ⁽¹⁾	o/f ⁽²⁾ , ⁽³⁾	(posizione prevista della nave, in latitudine, in cui è programmato il trasbordo)
LG ⁽¹⁾	o/f ⁽²⁾ , ⁽³⁾	(posizione prevista della nave, in longitudine, in cui è programmato il trasbordo)
PD	o	(data in cui è previsto il trasbordo)
PT	o	(ora in cui è previsto il trasbordo)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
MA	o	(nome del comandante della nave)
ER	o	(= fine della registrazione)

2. Forma delle comunicazioni

Se non si applica il punto 3.3 (vedi sotto), le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:

- il testo «VRONT» va inserito nella riga dell'oggetto del messaggio;
- ciascun dato va inserito su una riga distinta;
- i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l'uno dall'altro da uno spazio.

Esempio (con dati fittizi):

```

SR
AD      XEU
SQ      1
TM      COE
RC      IRCS
TN      1
NA      ESEMPIO DI NOME DI NAVE
IR      NOR
XR      PO 12345
LT      +65.321
LO      -21.123
RA      04A.
OB      COD 100 HAD 300
DA      20051004
MA      ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE
TI      1315
ER

```

3. Schema di comunicazione

3.1. Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH), o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2.

3.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

⁽¹⁾ LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

⁽²⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

⁽³⁾ Facoltativo per la nave ricevente.

- 3.3. Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i dati e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l'informazione AD).

FR	o	(in provenienza da; codice paese ISO Alpha 3 del mittente)
RN	o	(numero di serie della registrazione per l'anno considerato)
RD	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
RT	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)

Esempio (con i dati summenzionati)

```
//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI
NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/
20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER//
```

Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:

SR	o	(= inizio della registrazione)
AD	o	(codice ISO-3 dello Stato di bandiera)
FR	o	XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)
RN	o	(numero di serie del messaggio nell'anno in corso per il quale è inviato il «messaggio di avvenuta ricezione»)
TM	o	RET (= «avvenuta ricezione»)
SQ	o	(numero di serie del messaggio originale per la nave nell'anno in corso)
RC	o	(indicativo internazionale di chiamata della nave menzionato nel messaggio originale)
RS	o	(stato di ricezione — ACK o NAK)
RE	o	(notifica di un codice di errore)
DA	o	(data di trasmissione, in formato aaaammgg)
TI	o	(ora di trasmissione, in formato oomm)
ER	o	(= fine della registrazione)

4. Nome della stazione radio

Nome della stazione radio	Indicativo di chiamata della stazione radio
Lyngby	OXZ
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Torshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA
Ørlandet	LFO
Bodø	LPG
Svalbard	LGS
Stockholm Radio	STOCKHOLM RADIO
Turku	OFK

5. Codice per la comunicazione delle specie

Berici (<i>Beryx</i> spp.)	ALF
Passera canadese (<i>Hippoglossoides platessoides</i>)	PLA
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	ANE
Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	MNZ
Argentina (<i>Argentina silus</i>)	ARG
Pesce castagna (<i>Brama brama</i>)	POA
Squalo elefante (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK
Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)	BSF
Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB
Gambero barbato (<i>Xyphopeneaeus kroyerii</i>)	BOB
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	COD
Gamberetto grigio (<i>Crangon crangon</i>)	CSH
Calamari (<i>Loligo</i> spp.)	SQC
Spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS
Musdee (<i>Phycis</i> spp.)	FOR
Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	GHL
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE
Ippoglosso atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	HAL
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	HER
Sugarello (<i>Trachurus trachurus</i>)	HOM
Molva (<i>Molva molva</i>)	LIN
Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)	MAC
Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	LEZ
Gamberello boreale (<i>Pandalus borealis</i>)	PRA
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)	NOP
Pesce specchio atlantico (<i>Hoplostethus atlanticus</i>)	ORY
Altri	OTH
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL
Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	POR
Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	RED
Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	SBR
Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	POK
Salmone atlantico (<i>Salmo Salar</i>)	SAL
Cicerelli (<i>Ammodytes</i> spp.)	SAN
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	PIL
Squali (<i>Selachii, Pleurotremata</i>)	SKH
Mazzancolle (<i>Penaeidae</i>)	PEZ
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR
Totani (<i>Illex</i> spp.)	SQX
Tonni (<i>Thunnidae</i>)	TUN
Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)	USK
Merlano (<i>Merlangus merlangus</i>)	WHG
Limanda (<i>Limanda ferruginea</i>)	YEL

6. Codici da utilizzare per la zona pertinente

- 02A. Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia
- 02B. Divisione CIEM IIb — Spitzberg e isola degli Orsi
- 03A. Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat
- 03B. Divisione CIEM IIIb
- 03C. Divisione CIEM IIIc
- 03D. Divisione CIEM IIId — Mar Baltico
- 04A. Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale
- 04B. Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale
- 04C. Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale
- 05A. Divisione CIEM Va — Fondali dell'Islanda
- 05B. Divisione CIEM Vb — Fondali delle isole Færøer
- 06A. Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord
- 06B. Divisione CIEM VIb — Rockall
- 07A. Divisione CIEM VIIa — Mare d'Irlanda
- 07B. Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell'Irlanda
- 07C. Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank
- 07D. Divisione CIEM VIId — Manica orientale
- 07E. Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale
- 07F. Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol
- 07G. Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale
- 07H. Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale
- 07J. Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — est
- 07K. Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — ovest
- 08A. Divisione CIEM VIIIa — Golfo di Guascogna — nord
- 08B. Divisione CIEM VIIIb — Golfo di Guascogna — centro
- 08C. Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud
- 08D. Divisione CIEM VIId — Acque al largo del Golfo di Guascogna
- 08E. Divisione CIEM VIIIe — Acque occidentali del Golfo di Guascogna
- 09A. Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est
- 09B. Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest
- 14A. Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale
- 14B. Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale

7. Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6, alle navi di paesi terzi che intendono pescare il melù nelle acque comunitarie si applicano le seguenti disposizioni.

- a) Le navi che detengono già catture a bordo possono iniziare le loro bordate di pesca soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque comunitarie il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:
 - i) Regno Unito (Edimburgo) mediante posta elettronica all'indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono al numero (+44 131 271 9700); oppure
 - ii) Irlanda (Haulbowline) mediante posta elettronica all'indirizzo: nscstaff@eircom.net o per telefono al numero (+353 87 236 5998).

La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque comunitarie e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione in porto.

- b) Le navi che entrano nelle acque comunitarie senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle prescrizioni di cui alla lettera a).
- c) In deroga a quanto disposto al punto 1.2, si considera che le bordate di pesca siano concluse quando la nave lascia le acque comunitarie o entra in un porto comunitario dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque comunitarie soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:

- A. rettangolo CIEM 48 E2 nella zona VIa;
- B. rettangolo CIEM 46 E6 nella zona IVa;
- C. rettangoli CIEM 48 E8, 49 E8 o 50 E8 nella zona IVa.

Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l'attraversamento di una delle suddette rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo, per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione (PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare.

La nave non lascia la zona situata all'interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque comunitarie.


Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster.

- d) Le navi che transitano nelle acque comunitarie devono riporre le reti in modo che non risultino agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:
 - i) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
 - ii) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

ALLEGATO VII

ALLEGATO I

Mappa delle sottozone geografiche GFCM (GSA)



ALLEGATO 2

TABELLA DELLE SOTTOZONE GEOGRAFICHE GFCM (GSA)

SOTTOZONA FAO	DIVISIONI STATISTICHE FAO	GSA (9ª sessione SAC)	GSA (2007)
OCCIDENTALE	1.1 BALEARI	1.1.a acque attorno alle isole Baleari	5 Isole Baleari
		1.1.b acque al largo della costa della Spagna continentale	6 Spagna settentrionale
		1.1.c acque al largo dell'Algeria	4 Algeria
		1.1.d Mare di Alboran	1 Mare di Alboran settentrionale
	2 Isola di Alboran		
	3 Mare di Alboran meridionale		
	1.2 GOLFO DEL LEONE	1.2.e Golfo del Leone	7 Golfo del Leone
		1.2.f acque al largo della Costa Azzurra	7 Golfo del Leone
	1.3 SARDEGNA	1.3.g. acque attorno alla Corsica	8 Corsica
		1.3.h acque attorno alla Sardegna	11 Sardegna
		1.3.i acque al largo della Sicilia settentrionale	10 Mar Tirreno centrale e meridionale
		1.3.j acque al largo della piattaforma continentale italiana	9 Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale
			10 Mar Tirreno meridionale
1.3.k acque della Tunisia settentrionale	12 Tunisia settentrionale		
CENTRALE	2.1 ADRIATICO	2.1.a Adriatico settentrionale e centrale	17 Adriatico settentrionale
		2.1.b Adriatico meridionale	18 Adriatico meridionale
	2.2 IONIO	2.2.c acque al largo dell'Italia sudorientale	19 Mare Ionio occidentale
		2.2.d acque al largo della Grecia occidentale	20 Mare Ionio orientale
		2.2.e acque al largo della Sicilia e di Malta	15 Isola di Malta
			16 Sicilia meridionale
		2.2.f Golfo di Gabes e Hammamet	13 Golfo di Hammamet
	14 Golfo di Gabes		
	2.2.g acque al largo della Libia	21 Mare Ionio meridionale	
ORIENTALE	3.1 EGEO	3.1.a Mar Egeo	22 Mar Egeo
		3.1.b acque attorno a Creta	23 Isola di Creta
	3.2 LEVANTE	3.2.c acque attorno a Cipro	25 Isola di Cipro
		3.2.d acque al largo della costa della Turchia meridionale	24 Levante settentrionale
		3.2.e Levante sudorientale	27 Levante
		3.2.f acque al largo dell'Egitto	26 Levante meridionale
MAR NERO	4.1 MARMARA	4.1 Mar di Marmara	28 Mar di Marmara
	4.2 MAR NERO	4.2 Mar Nero	29 Mar Nero
	4.3 MAR D'AZOV	4.3 Mar d'Azov	30 Mar d'Azov

ALLEGATO 3

Coordinate geografiche delle sottozone geografiche GFCM (GSA)


GSA	LIMITI	GSA	LIMITI
1	Costa 36° N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O 36° N 1° 30' O 36° 30' N 1° 30' O 36° 30' N 1° O 37° 36' N 1° O	6	Costa 37° 36' N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30' E 39° 30' N 0° 30' E 39° 30' N 1° 30' O 40° N 1° 30' E 40° N 2° E 40° 30' N 2° E 40° 30' N 6° E 42° 30' N 6° E 42° 30' N 3° 09' E
2	36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O	7	Costa 42° 30' N 3° 09' E 42° 30' N 6° E 42° 30' N 7° 30' E confine Francia-Italia
3	Costa 36° N 5° 36' O 35° 49' N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O 36° N 1° 13' O confine Marocco-Algeria	8	42° 30' N 6° E 42° 30' N 7° 30' E 43° 15' N 7° 30' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 18' N 6° E
4	Costa 36° N 1° 13' O 36° N 1° 30' O 36° 30' N 1° 30' O 36° 30' N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30' E 38° N 0° 30' E 38° N 8° 30' E confine Algeria-Tunisia confine Marocco-Algeria	9	Costa confine Francia-Italia 43° 15' N 7° 30' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 18' N 13° E
5	38° N 0° 30' E 39° 30' N 0° 30' E 39° 30' N 1° 30' O 40° N 1° 30' E 40° N 2° E 40° 30' N 2° E 40° 30' N 6° E 38° N 6° E	10	Costa (compresa la Sicilia settentrionale) 41° 18' N 13° E 41° 18' N 11° E 38° N 11° E 38° N 12° 30' E
		11	41° 18' N 6° E 41° 18' N 11° E 38° 30' N 11° E 38° 30' N 8° 30' E 38° N 8° 30' E 38° N 6° E

GSA	LIMITI
12	Costa confine Algeria-Tunisia 38° N 8° 30' E 38° 30' N 8° 30' E 38° 30' N 11° E 38° N 11° E 37° N 12° E 37° N 11° 04'E
13	Costa 37° N 11° 04'E 37° N 12° E 35° N 13° 30' E 35° N 11° E
14	Costa 35° N 11° E 35° N 15° 18' E confine Tunisia-Libia
15	36° 30' N 13° 30' E 35° N 13° 30'E 35° N 15° 18' E 36° 30' N 15° 18' E
16	Costa 38° N 12° 30' E 38° N 11° E 37° N 12° E 35° N 13° 30' E 36° 30' N 13° 30' E 36° 30' N 15° 18' E 37° N 15° 18' E
17	Costa 41° 55' N 15° 08' E confine Croazia-Montenegro
18	Coste (entrambi i lati) 41° 55' N 15° 08' E 40° 04' N 18° 29' E confine Croazia-Montenegro confine Albania-Grecia
19	Costa (compresa la Sicilia orientale) 40° 04' N 18° 29' E 37° N 15° 18' E 35° N 15° 18' E 35° N 19° 10' E 39° 58' N 19° 10' E
20	Costa Confine Albania-Grecia 39° 58' N 19° 10' E 35° N 19° 10' E 35° N 23° E 36° 30' N 23° E

GSA	LIMITI
21	Costa confine Tunisia-Libia 35° N 15° 18' E 35° N 23° E 34° N 23° E 34° N 25° 09' E confine Libia-Egitto
22	Costa 36° 30' N 23° E 36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 29° E 36° 43' N 29° E
23	36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 23° E
24	Costa 36° 43' N 29° E 34° N 29° E 34° N 32° E 35° 47' N 32° E 35° 47' N 35° E confine Turchia-Siria
25	35° 47' N 32° E 34° N 32° E 34° N 35° E 35° 47' N 35° E
26	Costa confine Libia-Egitto 34° N 25° 09' E 34° N 34° 13' E confine Egitto-Striscia di Gaza
27	Costa confine Egitto-Striscia di Gaza 34° N 34° 13' E 34° N 35° E 35° 47' N 35° E confine Turchia-Siria
28	MAR DI MARMARA divisione FAO 37.4.1
29	MAR NERO divisione FAO 37.4.2
30	MAR D'AZOV divisione FAO 37.4.3

ALLEGATO VIII

Compito 1 della CGPM — Unità operative



ALLEGATO IX

PARTE I

Moduli di controllo dello Stato di approdo

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 1

PARTE A: da compilare con inchiostro nero a cura del comandante della nave

Nome della nave:	Numero IMO ⁽¹⁾ :	Indicativo di chiamata:	Stato di bandiera:		
Indirizzo e-mail:	Numero di telefono:	Numero di fax:	Numero Inmarsat:		
Porto di sbarco o di trasbordo:	Ora prevista di arrivo:				
Data:		Ora UTC:			
Catture totali a bordo — tutte le zone		Catture da sbarcare ⁽²⁾			
Specie ⁽³⁾	Prodotto ⁽⁴⁾	Zona di cattura	Fattore di conversione	Peso del prodotto (kg)	Peso del prodotto (kg)
	ZC NEAFC (Sottozone e divisioni CIEM)	ZR NAFO (Sottodivisione)	Altre zone		

PARTE B: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di bandiera

Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No».	ZC NEAFC		ZR NAFO	
	Sì	No	Sì	No
a) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate?				
b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?				
c) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate?				
d) La presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?				

Convalida dello Stato di bandiera:

Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

Nome e titolo Data: Firma: Timbro ufficiale:

PARTE C: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di approdo

Nome dello Stato di approdo:	Autorizzazione:	Data:	Firma:	Timbro ufficiale:
	Sì No:			

(¹) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.
(²) Se necessario utilizzare altri moduli.
(³) Codici FAO della specie — NEAFC Allegato V — NAFO Allegato II
(⁴) Presentazione del prodotto — NEAFC Appendice 1 dell'Allegato IV — NAFO Allegato XX (C)

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 2

PARTE A: da compilare a cura del comandante della nave. È necessario compilare un modulo distinto per ciascuna nave cedente. Si prega di scrivere con inchiostro nero.

Nome della nave:	Numero IMO (²):	Indicativo di chiamata:	Stato di bandiera:
Indirizzo e-mail:	Numero di telefono:	Numero di fax:	Numero Inmarsat:
Porto di sbarco o di trasbordo:	Ora prevista di arrivo:		
	Data:	Ora UTC:	

Informazione sulle catture per le navi cedenti (¹)

Nome della nave:	Numero IMO (²):	Indicativo di chiamata:	Stato di bandiera:
Catture totali a bordo — tutte le zone		Catture da sbarcare (³)	
Specie (⁴)	Prodotto (⁵)	Zona di cattura	Fattore di conversione
		ZC NEAFC (Sottozona e divisioni CIEM)	ZR NAFO (Sottodivisioni)
		Altre zone	Peso del prodotto (kg)
			Peso del prodotto (kg)

PARTE B: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di bandiera

Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No».	ZC NEAFC	ZR NAFO
	Sì No	Sì No
a) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate?		
b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?		
c) Le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate?		
d) La presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?		

Convalida dello Stato di bandiera:

Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

Nome e titolo Data: Firma: Timbro ufficiale:

PARTE C: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di approdo

Nome dello Stato di approdo: Autorizzazione: Data: Firma: Timbro ufficiale:

Sì

No

⁽¹⁾ È necessario compilare un modulo distinto per ciascuna nave cedente.

⁽²⁾ Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.

⁽³⁾ Se necessario utilizzare altri moduli.

⁽⁴⁾ Codice FAO della specie — NEAFC Allegato V — NAFO Allegato II.

⁽⁵⁾ Presentazione del prodotto — NEAFC Appendice 1 dell'Allegato IV — NAFO Allegato XX (C).

PARTE II

RELAZIONE SULL'ISPEZIONE DELLO STATO DI APPRODO (PSC 3) ⁽¹⁾

Relazione sull'ispezione dello Stato di approdo (PSC 3)

Si prega di scrivere con inchiostro nero.

A. RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE

Sbarco	Sì	No	Trasbordo	Sì	No
Stato di approdo			Porto di sbarco o di trasbordo		
Nome della nave	Stato di bandiera		Numero IMO	Indicativo di chiamata internazionale	
Inizio dello sbarco/trasbordo	Data		Ora		
Fine dello sbarco/trasbordo	Data		Ora		

B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE

Nome della nave cedente ⁽²⁾ Numero IMO ⁽¹⁾ Indicativo di chiamata Stato di bandiera:

B 1. catture registrate nel giornale di bordo

Specie ⁽³⁾ Zona di cattura Peso vivo dichiarato in kg Fattore di conversione utilizzato

B 2. pesce sbarcato o trasbordato (⁴)

Specie (³)	Prodotto (²)	Zona di cattura	Peso del prodotto sbarcato (kg)	Fattore di conversione	Equivalente peso vivo (kg)	Diff. (kg) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Diff. (%) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Differenza (kg) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2

B 3. informazioni sugli sbarchi autorizzati senza conferma dello stato di bandiera

Nome del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma, rif. NEAFC art. 23.2/NAFO art. 45.6

B 4. pesce detenuto a bordo

Specie (³)	Prodotto (²)	Zona di cattura	Peso del prodotto in kg	Fattore di conversione	Peso vivo (kg)	Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2

C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE

C1. INFORMAZIONI GENERALI

Inizio dell'ispezione	Data	Ora
Fine dell'ispezione	Data	Ora

Osservazioni

C2. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO (unicamente per la NAFO)

A. Informazioni generali

Numero di attrezzi controllati			Data dell'ispezione degli attrezzi
La nave ha formato oggetto di una segnalazione?	Si	No	In caso affermativo, compilare per intero il modulo «controllo dell'ispezione in porto» In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati figuranti nel sigillo della NAFO.

B. Dati relativi alle reti da traino a divergenti:

Numero di sigillo della NAFO	Il sigillo è intatto?	Si	No
Tipo di attrezzo			
Accessori			
Distanza tra le barre della griglia (mm):			
Tipo di maglia			
Dimensione media delle maglie (mm):			
Parte della rete da traino			
Bracci			
Corpo			
Avansacco			
Sacco			

D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE

Il sottoscritto, comandante della nave conferma che una copia della presente relazione gli è stata consegnata in data odierna. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.

Firma: Data: _____

E. INFRAZIONI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI**E1. NAFO****A. Ispezione in mare****Infrazioni risultanti da ispezioni all'interno della ZR della NAFO**

Squadra di ispezione	Data dell'ispezione	Divisione	Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO

B. constatate durante l'ispezione in porto**a) — Conferma di infrazioni constatate durante l'ispezione in mare**

Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO	Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali

b) — Infrazioni constatate durante l'ispezione in mare e non confermate dall'ispezione in porto

Osservazioni:	
---------------	--

c) — Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto

Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO	Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali
E2. NEAFC	
INFRAZIONE CONSTATATA	
Articolo	disposizioni NEAFC non rispettate e sintesi dei fatti pertinenti

Osservazioni:

Nome degli ispettori	Firma degli ispettori	Luogo e data
----------------------	-----------------------	--------------

F. DISTRIBUZIONE

Copia allo Stato di bandiera	Copia al segretario della NEAFC	Copia al segretario esecutivo della NAFO
------------------------------	---------------------------------	--

⁽¹⁾ Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.

⁽²⁾ Se necessario utilizzare altri moduli.

⁽³⁾ Codice FAO della specie — NEAFC Allegato V — NAFO Allegato II.

⁽⁴⁾ Se la nave ha partecipato a operazioni di trasbordo occorre utilizzare un modulo distinto per ciascuna nave cedente.

⁽⁵⁾ Presentazione del prodotto — NEAFC Appendice 1 dell'Allegato IV — NAFO Allegato XX (C).

Allegato IX — Appendice

Prodotti e imballaggi**A. Codici dei tipi di prodotti**

Codice	Tipo di prodotto
A	Intero — congelato
B	Intero — congelato (cotto)
C	Eviscerato non decapitato — congelato
D	Eviscerato decapitato — congelato
E	Eviscerato decapitato — sezionato — congelato
F	Filetti senza pelle — non disossati — congelati
G	Filetti senza pelle — disossati — congelati
H	Filetti con pelle — non disossati — congelati
I	Filetti con pelle — disossati — congelati
J	Pesce salato
K	Pesce in salamoia
L	Pesce in scatola
M	Olio
N	Farina ottenuta da pesci interi
O	Farina ottenuta da scarti di pesce
P	Altro (specificare)

B. Tipo di imballaggio

Codice	Tipo
CRT	Scatole
BOX	Casse
BGS	Sacchi
BLC	Blocchi

ALLEGATO X

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
<i>Squali (tutte le specie)</i>	Zona della Convenzione	Tutto l'anno
<i>Nototothenia rossii</i>	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci a pinne	FAO 48.1 Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾	FAO 48.3	Tutto l'anno
<i>Dissostichus spp.</i>	FAO 48.5 Antartico	Dall'1.12.2008 al 30.11.2009
<i>Dissostichus spp.</i>	FAO 88.3 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1 Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20' E ⁽¹⁾ FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S ⁽¹⁾ FAO 58.4.4 Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.6 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico	Dall'1.12.2008 al 30.11.2009
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4 Antartico ⁽¹⁾ all'interno della zona delimitata dalle latitudini 55°30'S e 57°20'S e dalle longitudini 25°30'W e 29°30'W	Tutto l'anno

⁽¹⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.⁽²⁾ Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

ALLEGATO XI

LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2008/2009

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1	Tutta la divisione	Dal- l'1.12.2008 al 30.11.2009	SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60	210	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 33	Tutta la divisione: 20
58.4.2	Tutta la divisione	Dal- l'1.12.2008 al 30.11.2009	Totale sottozona	70	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione: 20
58.4.3 (b)	Tutta la divisione al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale	Dall'1.5.2009 al 31.8.2009	SSRU A: 30 SSRU B: 0 SSRU C: 30 SSRU D: 30 SSRU E: 30	120 a nord di 60°	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 80	Tutta la divisione: 20
88.1	Tutta la sottozona	Dal- l'1.12.2008 al 31.8.2009	SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 352 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 1994 SSRU J e L: 354 SSRU M: 0	2 700	135	430	20
88.2	A sud di 65° S	Dal- l'1.12.2008 al 31.8.2009	SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 214 SSRU E: 353	567 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	20

⁽¹⁾ Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

- Razze: 5 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;
- *Macrourus* spp.: 16 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp.;
- Altre specie: 20 tonnellate per SSRU.

ALLEGATO XII

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTICIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Parte contraente: _____

Campagna di pesca: _____

Nome della nave: _____

Livello delle catture previsto (tonnellate): _____

Tecnica di pesca: Rete da traino convenzionale
 Sistema di pesca continua
 Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
 Altri metodi approvati: Specificare _____

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione ⁽¹⁾:

Tipo di prodotto	% della cattura	Fattore di conversione ⁽²⁾

⁽¹⁾ Informazione da fornire per quanto possibile.⁽²⁾ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sottozona/Divisione	48.1											
	48.2											
	48.3											
	48.4											
	48.5											
	48.6											
	58.4.1											
	58.4.2											
	88.1											
	88.2											
	88.3											

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

	Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.
--	--

Si rileva che i dati contenuti nel presente documento sono forniti solo a scopo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati

ALLEGATO XIII

Configurazione delle reti e uso delle tecniche di pesca

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e dimensione delle maglie

Parte della rete	Lunghezza (m)	Dimensione delle maglie (mm)
1 ^a parte della rete		
2 ^a parte della rete		
3 ^a parte della rete		
.....		
.....		
Parte della rete finale (sacco della rete da traino)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione della rete utilizzata

Uso di tecniche di pesca multipli (*): Sì No

(*): In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra: _____

Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in %)
1	
2	
3	
4	
5	
...	
Totale 100 %	

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (*): Sì No

(*): In caso affermativo, fornire il progetto del dispositivo:

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i tipi di pesca:

ALLEGATO XIV

PARTE I

Dichiarazione SEAFO di trasbordo

Nome della nave e eventuale indicativo di chiamata: _____
 Nome e/o indicativo di chiamata, identificazione esterna e nazionalità della nave ricevente: _____
 Numero SEAFO: _____
 In caso di trasbordo

Partenza: _____ dal _____
 Ritorno: _____ a _____
 Trasbordi: _____
 Nome dell'agente: _____
 Nome del comandante: _____

Indicare il peso in kg o l'unità utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc.) e peso dello sbarco, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità: _____ chilogrammi ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Specie	Porto di trasbordo ⁽³⁾	Presentazione ⁽⁴⁾	Mese	Ora	Anno	Presentazione ⁽⁴⁾	Presentazione ⁽⁴⁾	Presentazione ⁽⁴⁾	Presentazione ⁽⁴⁾	Presentazione ⁽⁴⁾	Presentazione ⁽⁴⁾	Presentazione ⁽⁴⁾
	Nome del porto, Paese	Intero				Decapitato	Filetti					

⁽¹⁾ Indicare l'unità di misura utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc.) al momento dello sbarco e il peso netto, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità. L'unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo.
⁽²⁾ Indicare il peso o i quantitativi effettivamente trasbordati per tutte le specie coperte dalla convenzione SEAFO. Il peso deve corrispondere a quello del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione del prodotto a bordo.
⁽³⁾ Con Nome del porto, Paese si intendono il porto e il paese in cui avverrà il trasbordo.
⁽⁴⁾ Per "presentazione" si intende il tipo di trasformazione subito dal pesce. Indicare la natura dell'eventuale trasformazione: GUT per eviscerato, HEAD per non decapitato, FILLET per filetti, ecc. Se il pesce non è stato trasformato, indicare WHOLE per pesce intero.

DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

1. Regola generale

In caso di trasbordo, il comandante della nave da pesca annota i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave ricevente.

2. Procedura per la compilazione

- a) Le annotazioni sulla dichiarazione di trasbordo devono essere leggibili e indelebili.
- b) Nessuna annotazione sulla dichiarazione di trasbordo deve poter essere cancellata o modificata. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e sostituita da una nuova annotazione siglata dal comandante o dal mandatario.
- c) Per ogni operazione di trasbordo va compilata una dichiarazione di trasbordo.
- d) Tutte le pagine della dichiarazione di trasbordo devono essere firmate dal comandante.

3. Responsabilità del comandante per quanto concerne la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo

Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei quantitativi stimati indicati nella dichiarazione di trasbordo. Le copie della dichiarazione di trasbordo devono essere conservate per un anno.

4. Informazioni da fornire

Le stime dei quantitativi trasbordati devono essere indicate nel modulo della dichiarazione SEAFO di trasbordo, come specificato nelle note a piè di pagina dello stesso, per ciascuna specie e bordata.

5. Procedura di trasmissione

- a) In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato parte contraente o immatricolata in uno Stato parte contraente, la prima copia della dichiarazione di trasbordo è consegnata al comandante della nave ricevente. L'originale di detto documento è consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità dello Stato parte contraente di cui la nave batte bandiera o in cui è immatricolata, entro 48 ore dal completamento delle operazioni di sbarco o dall'arrivo in porto.
- b) In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di una parte non contraente, il documento originale è al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alla parte contraente di cui la nave da pesca batte bandiera o in cui è immatricolata.
- c) Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare, entro i termini stabiliti, l'originale delle dichiarazioni di trasbordo alle autorità dello Stato parte contraente di cui la nave batte bandiera o in cui è immatricolata, i dati richiesti per le dichiarazioni sono trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo.

I dati sono trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate, preceduti dal nome della nave, dall'indicativo radio, dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante.

Se la nave non può effettuare la comunicazione, il messaggio può essere affidato a un'altra nave che lo trasmette per conto della prima o trasmesso con qualsiasi altro metodo.

Il comandante provvede affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio siano trasmesse per iscritto alle autorità competenti.

PARTE II

Orientamenti relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi con bandierine («tori lines») per far fuggire gli uccelli marini

1. I presenti orientamenti sono finalizzati a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi con bandierine da utilizzarsi con i palangari. Nonostante gli orientamenti siano relativamente espliciti, si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. In ogni caso è previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.
2. Configurazione dei cavi con bandierine
 - 2.1. Si raccomanda di utilizzare cavi di 150 metri di lunghezza. Il diametro della sezione del cavo in acqua può essere superiore a quello del cavo al di fuori dell'acqua. Ciò permette di aumentare la resistenza e quindi di limitare la lunghezza del cavo, oltre a tenere conto della velocità di posa e del tempo che le esche impiegano a immergersi. La sezione al di sopra dell'acqua deve essere di corda fine (ad esempio, con un diametro di circa 3 mm) e di colore vivo, come rosso o arancione.
 - 2.2. La sezione del cavo al di sopra dell'acqua deve essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo non sia deviato dal vento.
 - 2.3. Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che si aggrovigli.
 - 2.4. Le bandierine devono essere di un materiale brillante, che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano), essere appese a un tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo ed essere appena al di sopra del livello dell'acqua.
 - 2.5. La distanza tra una bandierina e l'altra non deve superare 5-7 metri. Idealmente le bandierine dovrebbero essere disposte a coppie.
 - 2.6. Ciascuna coppia di bandierine deve essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace il fissaggio al cavo.
 - 2.7. Il numero di bandierine deve essere in funzione della velocità di posa della nave (più è ridotta la velocità di posa e più bandierine sono necessarie). Tre paia sono adeguate per una velocità di posa di 10 nodi.
3. Spiegamento dei cavi con bandierine
 - 3.1. Il cavo deve essere sospeso a un palo fissato sulla nave. Il palo va sistemato il più alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 6 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.
 - 3.2. I cavi vanno collocati in modo tale che le bandierine si trovino al di sopra degli ami con le esche.
 - 3.3. È consigliato l'uso di diversi cavi con bandierine in quanto permette una più efficace protezione delle esche dagli uccelli.
 - 3.4. Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, vanno tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire il proseguimento ininterrotto delle operazioni di pesca.
 - 3.5. Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con i cavi:
 - a) accertandosi che il dispositivo lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi;
 - b) qualora il dispositivo consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, utilizzando due cavi.
 - 3.6. I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare il dispiegamento e il ritiro dei cavi con le bandierine.

ALLEGATO XV

Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

1. La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (in prosieguo denominata «la Convenzione») che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione NEAFC e che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell'ambito della Convenzione. Alle navi in questione si applicano le seguenti misure:
 - a) le navi figuranti nel suddetto elenco che entrano nei porti non sono autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi e sono ispezionate dalle autorità competenti. Le ispezioni riguardano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività della nave nella zona della Convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;
 - b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza alle navi figuranti nell'elenco in questione o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con tali navi;
 - c) nei porti non devono essere forniti alle suddette navi provviste, carburante o altri servizi.
2. Oltre alle misure indicate al punto 1, si applicano le seguenti misure ai pescherecci che la NEAFC ha inserito nell'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN):
 - a) alle navi INN è vietato entrare in un porto della Comunità;
 - b) le navi INN non sono autorizzate a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggate;
 - c) è vietata l'importazione di pesce proveniente da navi INN;
 - d) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN e vietano agli importatori, ai trasportatori e ad altri settori interessati di trasbordare e commerciare pesce catturato da tali navi.
3. Le navi di cui al punto 2 nonché le navi inserite nell'elenco INN stabilito dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) sono elencate nell'appendice del presente allegato.
4. La Commissione modificherà l'elenco dei pescherecci INN in modo da renderlo conforme all'elenco NEAFC e all'elenco NAFO, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco.

Allegato XV — Appendice

Elenco delle navi (con l'indicazione dei rispettivi numeri IMO) per le quali la NEAFC ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave	Nome della nave ⁽²⁾	Stato di bandiera ⁽²⁾
7 436 533	ALFA	Georgia
7 612 321	AVIOR	Georgia
8 522 030	CARMEN	Ex Georgia
7 700 104	CEFHEY	Russia
8 028 424	CLIFF	Cambogia
8 422 852	DOLPHIN	Russia
7 321 374	ENXEMBRE	Panama
8 522 119	EVA	Ex Georgia
8 604 668	FURABOLOS	Seychelles
6 719 419	GORILERO	Sierra Leone
7 332 218	IANNIS I	Panama
8 422 838	ISABELLA	Ex Georgia
8 522 042	JUANITA	Ex Georgia
8 707 240	MAINE	Guinea Conakry
7 385 174	MURTOSA	Togo
8 721 595	NEMANSKIY	
8 421 937	NICOLAY CHUDOTVORETS	Russia
6 706 084	RED	Panama
8 522 169	ROSITA	Ex Georgia
7 347 407	SUNNY JANE	
8 606 836	ULLA	Ex Georgia
7 306 570	WHITE ENTERPRISE	Ex St Kitts Nevis

⁽¹⁾ Organizzazione marittima internazionale.⁽²⁾ Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito internet della NEAFC: www.neafc.org